

PAR CONDICIO
E
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
NEL PERIODO ELETTORALE



VADEMECUM
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
LE REGOLE DELL'ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SVOLTA
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E
DAI SUOI AMMINISTRATORI

Sommario

PREMESSA	2
INTRODUZIONE	2
LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PERIODO ELETTORALE	3
PRINCIPI FONDAMENTALI	3
LA DISCIPLINA	3
DEFINIZIONE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALLA LUCE DELLA L. N. 150/2000	4
Presupposti soggettivi e oggettivi della comunicazione istituzionale	5
Le fattispecie vietate	9
LE DEROGHE AL DIVIETO	10
Impersonalità	10
Indispensabilità	12
IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	13
Sanzione (Ordine)	14
Ottemperanza e verifica	14
ADEGUAMENTO SPONTANEO	14
FATTISPECIE VIOLAZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	16
A. PRESENZA DEL LOGO O STEMMA, CONCESSIONE DI PATROCINIO	17
B. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE EFFETTUATA DALL'UFFICIO STAMPA DELL'ENTE	20
C. COMUNICAZIONI SU SITI E SOCIAL ISTITUZIONALI SIA DELL'ENTE CHE DEI SUOI AMMINISTRATORI (SITI INTERNET, FACEBOOK, INSTAGRAM, TELEGRAM, WHATSAPP E SIMILARI)	23
D. CONFERENZE STAMPA, EVENTI PUBBLICI, INAUGURAZIONI, CERIMONIE ED ALTRI EVENTI	27
E. NOTIZIARIO COMUNALE, BILANCIO DI FINE MANDATO, DISTRIBUZIONE DI OPUSCOLI/VOLANTINI, CARTELLONI/MANIFESTI PUBBLICITARI, INVIO DI LETTERE	31
F. COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ, COMUNICAZIONI SU TEMI DI INTERESSE GENERALE	35
G. EVENTI COMUNICATIVI EFFETTUATI DA SOGGETTI POLITICI O ALTRI SOGGETTI IMPUTATI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SPENDITA DELLA CARICA (SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORE, ECC...)	39
H. CASI PARTICOLARI	43

Premessa

Il Corecom del Piemonte, con il presente vademecum, intende offrire una guida all'interpretazione del primo comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, come modificata dalla L. n. 313/2003, e dell'art. 1, co. 1, punto 4) della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni", che passa attraverso i puntuali riferimenti sulla normativa, non sempre di facile lettura e interpretazione, per arrivare a una rassegna di alcune casistiche delle fattispecie che possono diventare puntuali riferimenti per gli addetti ai lavori, ricostruendo le linee di indirizzo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e le relative normative sanzionatorie, seppur di carattere simbolico, ma a volte elettoralmente rilevanti.

Un supporto per le Pubbliche Amministrazioni, organi titolari e relativi uffici stampa e per tutti coloro che si trovano ad operare nella comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

I Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente organi dell'Autorità", così dispone l'art. 1, co. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'AGCOM.

Lo stesso organo collegiale, però, viene definito nella legislazione regionale anche "organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in materia di comunicazioni", come previsto all'art. 2 della legge regionale Piemonte 7 gennaio 2011, n. 1.

Si deve sottolineare che durante i periodi elettorali e/o referendari la normativa di settore, e in particolare la legge 31 luglio 1997, n. 249 e la legge 22 febbraio 2000, n. 28, non attribuisce all'Autorità e di conseguenza al CORECOM, suo organo funzionale, uno specifico potere consultivo *ex ante* in ordine allo svolgimento di iniziative di comunicazione istituzionale, invero la competenza è esclusivamente incentrata sulla verifica *ex post* della corretta applicazione dell'art. 9 della citata legge 28/2000 da parte degli Enti obbligati. Ma in un'ottica di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, il Corecom Piemonte, per tali periodi predispone e invia, a tutti i soggetti interessati, una nota informativa sulla regolamentazione dell'attività di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni, ex art. 9 della predetta legge.

Le violazioni in materia elettorale che rientrano nella competenza dei Corecom e dell'AGCOM sono esclusivamente quelle previste nella citata L. n. 28/2000, non sono ricomprese invece le violazioni previste da altre normative, di competenza dell'Autorità prefettizia (in caso di violazioni amministrative) o dell'Autorità giudiziaria (in caso di reato)¹.

Introduzione

Le specifiche regole sulla *par condicio* rivolte alle Pubbliche Amministrazioni

L'esigenza che le Pubbliche Amministrazioni nelle competizioni elettorali mantengano una assoluta terzietà, per evitare che la posizione di preminenza da loro rivestita possa, anche se non direttamente, orientare l'opinione di voto, ha imposto, proprio in tema di *par condicio*, il rilascio di specifiche disposizioni, destinate in particolare a disciplinare nella campagna elettorale l'attività di comunicazione istituzionale.

¹Non rientra nella competenza Corecom-AGCOM la violazione in materia di propaganda elettorale prevista dall'art. 29, co. 6, L. n. 81/1993.

Pur se i principali soggetti destinatari sono le autonomie locali interessate dal suffragio, l'applicabilità delle norme è estesa a tutte le Amministrazioni indicate dall'articolo 1, co. 2, del Dlgs 165/2001.

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PERIODO ELETTORALE

La comunicazione istituzionale consiste nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati e costituisce una forma di "servizio pubblico" a favore dei cittadini, di cui è la stessa legislazione a farsi carico.

PRINCIPI FONDAMENTALI

La disciplina

L'art. 9, co. 1, della L. 28/2000 stabilisce che "Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Appare chiara l'intenzione del legislatore di non ostacolare il regolare e necessario servizio di comunicazione di utilità sociale: per questi motivi, occorre distinguere la "comunicazione di servizio" (di trasparenza, utile a fornire conoscenza e che si caratterizza per il vantaggio e l'utilità collettiva che ne derivano, da valutarsi in ragione dell'interesse dei cittadini) dalla "comunicazione di immagine" (con finalità di carattere elettorale-propagandistico, destinata in prima battuta a produrre un beneficio all'Ente dal quale promana e che sostanzialmente ne usufruisce, e non ai cittadini amministrati, cui è solo formalmente destinata).

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione (articolo 97 Cost.) al fine di evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica.

La *ratio* è quella di evitare che, nella fase che precede le elezioni, le compagini politiche al governo dei rispettivi territori usufruiscano della titolarità delle proprie cariche elettive, cogliendo l'opportunità di momenti di comunicazione per defletterle in manifestazioni di promozione politica occulte, subliminali o indirette. In altri termini, il divieto è diretto a scongiurare il pericolo che la Pubblica Amministrazione, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in tale periodo, per evidenti finalità offra, col ricorso a percorsi non imparziali di informazione, una raffigurazione allettante di sé stessa e degli individui preposti agli organi di indirizzo, con una evidente coincidenza tra attività di comunicazione istituzionale e quella propria dei soggetti politici di riferimento.

Con tale disposizione il legislatore, pur limitandola, non vieta l'attività di comunicazione svolta dalle Pubbliche Amministrazioni durante i periodi di campagna elettorale e referendaria.

Ecco perché, tutte le Amministrazioni Pubbliche, in periodo elettorale, possono continuare a svolgere la propria comunicazione solo se è davvero indispensabile per "l'assolvimento delle

proprie funzioni” e, nello stesso tempo, avere l'accortezza e la correttezza di comunicare in forma impersonale.



Il divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale. Tale divieto, quindi, entra in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni a partire dalla prima convocazione e copre l'intero periodo elettorale sino al giorno di chiusura di tutte le campagne elettorali.

A tal riguardo si deve precisare che, se si tratta di:

-consultazioni referendarie, europee e politiche, in concomitanza di consultazioni regionali e/o amministrative, sottoposte al divieto di cui sopra sono tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche se non interessate direttamente al voto (caso referendum locale);

-sole consultazioni regionali e/o amministrative sono sottoposte al divieto tutte le Pubbliche Amministrazioni della Regione al voto;

-sole consultazioni amministrative quando la competizione elettorale coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione solo nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalla consultazione amministrativa stessa. Si evidenzia che l'Autorità, con riferimento agli Enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, ha ravvisato l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica.

Definizione di comunicazione istituzionale alla luce della L. n. 150/2000

Quanto alla definizione di comunicazione istituzionale, occorre precisare che l'art. 1, co. 1, punto 4) della L. n. 150/2000 definisce "...attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dai soggetti di cui al co. 2² e volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente”.

Con l'introduzione di tale norma la comunicazione istituzionale si eleva al ruolo di una funzione al servizio dei cittadini, con l'obiettivo di favorire e promuovere in termini positivi le attività delle Pubbliche Amministrazioni, in osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost).

² Ai fini della L. n. 150/2000 si considerano Pubbliche Amministrazioni quelle indicate all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001 ("Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300").

La legge individua, altresì, al co. 5 dell'art. 1, le finalità cui tendono le attività di informazione e di comunicazione citate; in particolare, tali attività sono finalizzate a:

- “a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.”

L'estensione del divieto

Presupposti soggettivi e oggettivi della comunicazione istituzionale

Soggettivi (Organi rappresentativi, distinti dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche)

L'applicazione del divieto declinato all'art. 9 L. n. 28/2000 postula che la condotta censurata sia attuata da una “Pubblica Amministrazione” come definita all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001 (es. di requisito soggettivo Ente Comune – Delibera 30/24/CONS).

! Per quanto concerne i destinatari della norma sopra citata, cioè le Amministrazioni Pubbliche, il Ministero dell'Interno con circolare n. 20/2005 (e altre successive che richiamano il medesimo contenuto) ha precisato che la suddetta espressione debba essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

In tal senso, la stessa circolare del Ministero dell'Interno, sopra richiamata, afferma che l'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel predetto articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli Amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui tali comunicazioni devono essere effettuate.

Tali criteri di “equilibrio e correttezza” devono ritenersi estesi all'operato degli uffici della Pubblica Amministrazione a prescindere dall'intervento diretto o meno degli Amministratori, con particolare riguardo alla comunicazione di attività che vedano coinvolti candidati. Particolare attenzione deve essere rivolta alla natura giuridica dei Gruppi consiliari, costituiti in seno al Consiglio medesimo³, se riconducibile o meno alla nozione di Pubblica Amministrazione. La giurisprudenza costituzionale e la dottrina non hanno raggiunto posizioni

³ I singoli gruppi politici non sono “organi” in senso proprio non potendo vantare una propria autonomia rispetto all'Assemblea. Il potere decisionale è, infatti, attribuito all'organo collegiale cui sono imputabili, in via diretta, le iniziative di comunicazione istituzionale.

univoche, ritenendo comunque che gli stessi abbiano una doppia natura: da un lato sono strutture interne all'Assemblea, dall'altro sono espressione dei partiti politici presentatisi alle elezioni. Organi comunque "atipici" e non in senso proprio. Trattasi di una sorta di entità strumentale utile ai lavori e all'organizzazione dei lavori consiliari (v. Corte Cost. sent. 187/1990).

L'art. 21 dello Statuto della Regione Piemonte definisce, fra gli "Organi del Consiglio regionale" anche i Gruppi consiliari che, come tali, sono dotati di mezzi, risorse, personale e strutture assegnati dalla Pubblica Amministrazione.

Ciò detto, si ritiene pertanto che il singolo Gruppo consiliare, tenuto conto della peculiarità della propria natura giuridica tale da ricondurlo comunque ad un organo della Pubblica Amministrazione, possa svolgere attività di comunicazione in periodo di *par condicio* purché la suddetta attività (ad esempio, comunicati stampa) avvenga nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 9 della legge 28/2000, con particolare riferimento alla indispensabilità e alla indifferibilità della comunicazione, nonché alla impersonalità.

In particolare, con riferimento a quest'ultimo requisito, la comunicazione potrà avvenire in forma impersonale, senza pertanto riportare il nome dei singoli consiglieri e comunque senza l'utilizzo del logo del Consiglio. Si ritiene che in tale ambito e nel rispetto dei principi sopra enunciati, possano essere utilizzati i mezzi messi a disposizione dalla PA, quali ad esempio il sito e l'indirizzo di posta elettronica concessi dal Consiglio.

Naturalmente i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, anche se ricoprono una "doppia veste" di amministratori e di soggetti politici elettorali, possono svolgere l'attività di comunicazione politica, solamente al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e non utilizzando mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze⁴. Tuttavia, allorquando si accerti nel caso concreto una chiara correlazione tra le attività svolte *uti singuli* e quelle realizzate in rappresentanza dell'Ente (ad es. attraverso profili social, siti web, messaggistica WhatsApp, volantini e depliant elettorali) si rivela una commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (es. Comunicazioni e video pubblicati sul profilo twitter del Sindaco relativi a conferenza stampa di presentazione di candidati visionabili dal sito web del Comune - Delibera 92/18/CONS; Affissione di manifesti nelle bacheche comunali relativi alla rendicontazione di attività svolte dal Comune - Delibera 80/18/CONS; e Volantino di Lista elettorale contenente estrapolazione di parti della Relazione di fine mandato della P.A. - Delibera 245/19/CONS).

Ne discende l'imputabilità all'Ente delle attività e il contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto non presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma àncora la possibilità di deroga. (es. messaggistica WhatsApp con un'utenza mobile indicata nella pagina istituzionale del Comune e predisposta dal Sindaco, avente ad oggetto la trasmissione di immagini relative ad incontri e la condivisione di video per orientare una posizione nel referendum comunale - Delibera 524/18/CONS).

⁴ Sul punto cfr. Circolare Ministero dell'interno n. 16/2009.

L'attività dell'Ufficio di Comunicazione del Gruppo Consiliare e degli Amministratori non deve essere volta, né in modo diretto, né indiretto, a promuovere la candidatura di un esponente politico, ancorché il candidato dovesse essere il Presidente, un Consigliere o un Assessore. Dall'ambito di applicazione dell'art. 9 della citata legge, sono considerate escluse le società di diritto privato, ancorché partecipate da Enti pubblici, mentre rientrano le Aziende costituite dagli Enti pubblici o comunque le società dagli stessi istituite (es. Società di promozione turistica interamente partecipata dal Comune – Delibera 554/18/CONS).

Oggettivi (Attività soggette a limitazione)

Per quel che riguarda il requisito oggettivo, è la L. n. 150/2000 a fornire una definizione di comunicazione istituzionale, individuandone specificamente le finalità.

In merito all'ambito del divieto, si ritiene che la norma trovi applicazione nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, attuate da una Pubblica Amministrazione.

Per quanto attiene l'attività di informazione svolta dalle Amministrazioni Pubbliche attraverso lo strumento delle agenzie di stampa, l'AGCOM ha avuto modo di precisare che la L. n.150/2000, pur elencando separatamente le attività di informazione da quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri di indispensabilità e impersonalità dei contenuti, previsti dall'art. 9 della L. n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale, risultano applicabili anche alle attività di informazione delle Pubbliche Amministrazioni indirizzate solo indirettamente alla collettività attraverso la mediazione dei mezzi di comunicazione di massa (attività, questa, tipica degli uffici stampa)⁵ (es. Lanci di notizie sulle attività e iniziative dei componenti del Consiglio regionale da parte di agenzia di stampa, organo di informazione della Giunta, ospitata sul portale istituzionale regionale - Delibera 102/10/CSP).

Intendiamo porre l'attenzione anche sull'esigenza di pubblicizzare "speciali ricorrenze", seppur previste da specifiche disposizioni normative. Tale necessità non limita il divieto di comunicazione istituzionale e non è pertanto idonea a escludere ex se l'applicazione del citato art. 9, nemmeno con riferimento soltanto ad alcune attività istituzionali. Conseguentemente, qualunque iniziativa di comunicazione istituzionale, nei periodi disciplinati dall'art. 9, deve attenersi rigorosamente ai criteri di indifferibilità e indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente e di impersonalità senza che possa assumere rilievo la peculiarità o l'importanza dell'evento oggetto di comunicazione. Pertanto, anche le richiamate iniziative di comunicazione relative alle ricorrenze devono essere idonee a integrare i suddetti requisiti con comunicazioni che si limitino a una rappresentazione neutrale dell'evento. In particolare, **il requisito dell'impersonalità si può ritenere soddisfatto qualora le attività di comunicazione (inviti, pubblicizzazione degli eventi, comunicati stampa) vengano diffuse in forma impersonale, senza indicazioni delle Pubbliche Amministrazioni e con l'eventuale indicazione del sito internet necessario a veicolare le iniziative.**

⁵ La delibera n. 102/10/CSP del 10 giugno 2012, stabilisce che *le attività di informazione di un'agenzia di stampa della Regione, ospitata sul portale istituzionale della stessa Regione, pur risultando connotate dal carattere dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative dell'ente - in quanto volte ad informare sulle attività e sulle iniziative dell'organo esecutivo dell'amministrazione - difettavano del requisito dell'impersonalità, in quanto venivano riportate valutazioni ed opinioni politiche riferite ai singoli amministratori.*



Si considerano vietate dall'art. 9 della L. 28/2000, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione, anche quelle interne?



La norma va riferita a ogni attività di comunicazione della Pubblica Amministrazione caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi all'uopo usati, sempre che però tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale (es. Invito a manifestazione proveniente da casella di posta elettronica istituzionale del Sindaco - Delibera 279/21/CONS).

Ambito di applicazione temporale e territoriale

Temporale: va innanzitutto precisato che il divieto decorre dalla data di convocazione dei comizi elettorali⁶ fino alla chiusura delle operazioni di voto e inerisce alle attività di comunicazione poste in essere dalle Amministrazioni Pubbliche incluse le attività di comunicazione riferite a singole iniziative/manifestazioni/eventi.

Come già detto, nel caso delle elezioni politiche l'inizio della campagna elettorale coincide con la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali.

Nel caso delle elezioni amministrative, invece, deve farsi riferimento al 45° giorno antecedente la data delle elezioni.

Per le consultazioni referendarie, la data di convocazione dei comizi elettorali viene fatta coincidere con la data di indizione del referendum.

Territoriale: nel caso di elezioni che interessano l'intero territorio nazionale (elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato, elezioni Europee, referendum statali, elezioni che hanno portata nazionale coinvolgendo oltre il 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale), il divieto di comunicazione istituzionale vige per tutte le pubbliche Amministrazioni. Nel caso di elezioni che interessano solo una parte del territorio nazionale coinvolgendo una percentuale di votanti inferiore al 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale, il divieto di comunicazione istituzionale trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. (es. Turno elettorale di ballottaggio elezioni comunali - Delibera n. 107/20/CONS). **Si fa presente che tale regola vale solo quando non sono contemporaneamente indette più tornate elettorali che coinvolgono elezioni nazionali, europee e/o referendum** (esempio anno 2023 in Piemonte solo elezioni amministrative).

Quando si verifica una sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, se almeno una di tali consultazioni ha portata nazionale, coinvolgendo oltre il 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale, i periodi di par condicio elettorale si sovrappongono e il divieto di comunicazione istituzionale decorre dalla convocazione dei comizi per l'elezione che si è

⁶ La data di decorrenza del divieto varia a seconda del singolo procedimento elettorale: elezioni europee, politiche, regionali, amministrative e referendum. Quando si verifica una sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, il dies a quo del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi che per prima si configura in ordine temporale. Il divieto, quindi, entra in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni a partire dalla prima convocazione.

configurata per prima in ordine cronologico (es. elezioni europee e amministrative - Delibera n. 516/19/CONS; elezioni referendarie e amministrative - Delibera n. 608/20/CONS)



Ma l'attività di comunicazione della Regione e delle Province, nel caso di elezioni riguardanti uno o più Comuni del proprio territorio, è soggetta al divieto di comunicazione istituzionale?

No, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono una percentuale inferiore al 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni riguardanti uno o più Comuni del proprio territorio, **in questo specifico caso, la comunicazione della Regione e delle Province non è soggetta al divieto.**



L'AGCOM, con la delibera n. 205/18/CONS, ha limitato l'ambito di applicazione delle disposizioni attuative della L n. 28/2000, all'emittenza radiotelevisiva privata e agli editori di giornali quotidiani e periodici negli ambiti locali interessati dal voto. Quindi **al fine di evitare ingiustificate limitazioni che sarebbero derivate da un'interpretazione esclusivamente letterale della disposizione normativa, l'Autorità ha ritenuto che il divieto trova applicazione esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni amministrative (es. Esclusione dal divieto della Provincia nel cui ambito territoriale ricadono consultazioni amministrative riguardanti una percentuale di elettori inferiore al 25% degli aventi diritto al voto su scala nazionale - Delibera n. 301/18/CONS).**

L'Autorità, con riferimento agli Enti locali territorialmente limitrofi a quelli nei quali si svolgono le consultazioni elettorali, inclusa la Provincia e la Regione, ha ravvisato l'esigenza di assicurare l'imparzialità nella promozione di iniziative di comunicazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di valenza indirettamente propagandistica (es. Osservanza del principio di imparzialità per un Comune territorialmente limitrofo a quelli interessati dalle consultazioni elettorali)⁷.

Le fattispecie vietate



La sfera del divieto non è circoscritta solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (**cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi**), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività, vale a dire **ogni attività di comunicazione esterna**, quali che siano i mezzi tecnici e organizzativi usati per questo scopo, e **quindi anche la comunicazione attraverso internet** utilizzando le più recenti modalità di diffusione, come, siti istituzionali, posta elettronica e profili social che a vario titolo illustrano l'attività di un Ente. Il rispetto della disposizione dell'art. 9 è assicurato anche dalle piattaforme di condivisione dei video e dai social network (es. Condivisione di contenuti istituzionali dal profilo personale Facebook del Sindaco con quello istituzionale dell'Ente - Delibera 130/23/CONS).

⁷ Delibera 108/12/CSP del 27 aprile 2012.

Si ritengono dunque vietate tutte le attività informative dirette essenzialmente a proporre un'immagine positiva dell'Ente, delle sue istituzioni e dei suoi organi, allo scopo di legittimarne l'operato svolto o di enfatizzarne i meriti.



L'organizzazione di eventi, durante il periodo di divieto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000, è sempre vietata?



L'organizzazione di eventi nei periodi di divieto, previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000, è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento, poste in essere dalla Pubblica Amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità (es. Consegna di targhe a cittadini distintisi per merito a margine di una seduta del Consiglio comunale - Delibera n. 477/20/CONS).

Le deroghe al divieto

Dopo aver stabilito gli ambiti di applicazione e le relative finalità del divieto di svolgere l'attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, lo stesso può essere eccezionalmente derogato nel caso in cui l'attività di comunicazione risponda contemporaneamente a due requisiti: **"impersonalità"** e **"indispensabilità"**. **Quindi l'attività di comunicazione istituzionale, durante la campagna elettorale è resa legittima dalla presenza di entrambi i già menzionati requisiti.**

Impossibile

Impersonalità

Il fine del legislatore è evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata", che consenta alla Amministrazione cd. "uscente" o al singolo Amministratore (e conseguentemente al partito di riferimento) un ritorno d'immagine facilmente spendibile in campagna elettorale.



A esempio...L'utilizzo del logo dell'Ente costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata: la comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, deve essere assolutamente neutrale. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 502 del 2000⁸ e dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/03/2011"...è necessario che le Amministrazioni richiedano un preventivo parere alla predetta Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Tali iniziative di comunicazione dovranno comunque essere effettuate in forma impersonale recando, esclusivamente, l'emblema della Repubblica, oltre ad eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet) necessari a veicolare l'iniziativa in oggetto..."

⁸ "Il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali...una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"

L'utilizzo del logo proprio dell'Ente deve essere accuratamente monitorato dall'organo collegiale che si identifica nello stesso al fine di impedire che venga utilizzato, anche da singoli soggetti politici, per attività di tipo propagandistico.

Giova ricordare che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'Ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio. Pertanto, anche se la comunicazione istituzionale è a opera del soggetto patrocinato e quindi non direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo ha concesso, la stessa non presenta i requisiti di **indispensabilità** per l'assolvimento delle funzioni dell'Ente e di **impersonalità** cui l'art.9 della L. n.28/2000 àncora la deroga al divieto di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni durante le campagne elettorali.

Non da ultimo in merito alla possibilità di celebrare *speciali ricorrenze* nelle date contemplate dalle leggi istitutive delle medesime, occorre precisare che l'esigenza di pubblicizzare le predette ricorrenze non limita il divieto di comunicazione istituzionale e non è pertanto idonea a escludere ex se l'applicazione dell'art. 9 già citato, nemmeno con riferimento soltanto ad alcune attività istituzionali. **Più specificamente con riguardo alle richiamate iniziative di comunicazione relative alle varie commemorazioni, si ritiene che siano idonee a integrare i requisiti di impersonalità, indifferibilità e indispensabilità, comunicazioni che si limitino a una rappresentazione neutrale degli eventi in programma. In particolare il requisito dell'impersonalità può ritenersi efficacemente soddisfatto qualora le attività di comunicazione in questione (inviti, pubblicizzazione degli eventi, comunicati stampa) vengano diffuse in forma impersonale, senza indicazioni delle Amministrazioni, utilizzando il logo della Repubblica Italiana e con eventuale indicazione del sito internet necessario a veicolare le iniziative.**

Per quanto attiene i Gruppi consiliari, con riferimento a questo requisito, la comunicazione potrà avvenire in forma impersonale, senza pertanto riportare il nome dei singoli Consiglieri e comunque senza l'utilizzo del logo del Consiglio regionale/provinciale/comunale. Si ritiene che in tale ambito e nel rispetto dei principi sopra enunciati, possano essere utilizzati i mezzi messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, quali ad esempio il sito e l'indirizzo di posta elettronica concessi dal Consiglio.

Per quanto riguarda l'attività dei singoli Consiglieri, secondo un orientamento costante dell'AGCOM, si reputa che quest'ultimi possano compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, purché tale attività risulti riconducibile esclusivamente al singolo esponente politico e non al ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto. In tal senso si ritiene pertanto che non potrà essere utilizzato il logo del Consiglio regionale/provinciale/comunale, la e-mail del Consiglio regionale/provinciale/comunale per la trasmissione del comunicato, né il sito istituzionale per la veicolazione del messaggio.

Per quanto riguarda l'utilizzo della Newsletter personale da parte del singolo Consigliere e del profilo Facebook, si rileva che secondo un orientamento costante dell'AGCOM, le pubblicazioni effettuate su una pagina Facebook non istituzionale e, pertanto, esclusivamente

riconducibili al soggetto politico e non al ruolo istituzionale dallo stesso rivestito, non rientrano nella disciplina di cui all'art. 9, della L 28/2000, in virtù del principio della libera condivisione su internet dei prodotti editoriali.

Per converso si ritiene che, nel caso in cui la pagina Facebook sia direttamente riferita al Gruppo consiliare, rivestendo pertanto un profilo di natura istituzionale, la comunicazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi normativi sopra enunciati in materia di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Infine, per quanto riguarda la partecipazione a eventi, qualora l'iniziativa oggetto di interesse non sia riconducibile alla Pubblica Amministrazione, un Consigliere regionale/provinciale/comunale può apparire in una locandina fra gli interventi, purché l'indicazione del soggetto interessato sia effettuata in forma "impersonale" e, pertanto, senza l'indicazione del ruolo istituzionale rivestito.

Indispensabilità

Questo requisito deve, necessariamente, essere associato all'efficace assolvimento delle funzioni amministrative. In altri termini, durante il periodo elettorale potranno essere consentite solo quelle forme di comunicazione strettamente necessarie e non differibili.

Ma questo requisito, da solo, non è sufficiente a determinare l'indispensabilità di un'attività di comunicazione, in quanto si deve valutare anche il connotato della "indifferibilità", vale a dire, potrà essere considerata indispensabile soltanto quella comunicazione, strettamente legata all'esposizione dell'attività amministrativa vera e propria, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale, andando quindi a pregiudicare il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Un caso che merita particolare attenzione è la trasmissione in diretta della seduta dei lavori dei Consigli.

A tal riguardo si rappresenta che, secondo la prassi interpretativa dell'Autorità, la **trasmissione integrale delle sedute** degli organi consiliari delle Amministrazioni locali non rientra, in via generale, nella fattispecie della comunicazione istituzionale e, pertanto, può essere diffusa nel corso della campagna elettorale. È quindi consentita la riproposizione integrale in diretta, su canali televisivi e sul web, di tali sedute che costituisce una particolare ipotesi di programmazione informativa che deve rispettare i principi generali enunciati in materia di informazione dalla L. n. 28/2000 (artt. 5 e 11quater) e dalle disposizioni di attuazione della disciplina garantendo la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità, e la pluralità dei punti di vista dell'informazione.

Pertanto, al fine di assicurare il rispetto dei principi sanciti dalla predetta normativa, nelle trasmissioni in questione, vanno obiettivamente rappresentate tutte le posizioni in seno all'organo consiliare, con completezza e parità di trattamento.

Si evidenzia che le considerazioni sopra espresse possono riferirsi esclusivamente alla trasmissione integrale delle sedute dell'organo consiliare, e non a quelle delle commissioni consiliari, attesa la diversa natura e funzione di tali organismi nei quali non è rappresentata l'intera compagine politica.

Il Procedimento Sanzionatorio

La comunicazione istituzionale è priva di presidio sanzionatorio proprio e per questo motivo, in caso di violazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, oltre ai provvedimenti di urgenza di cui all'art.10, co. 9, finalizzati a “ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica”, l'Autorità adotta sanzioni di natura accessoria, ex art. 10, co. 8, lett. a), ordinando “la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”, entro le 48 ore successive all'accertamento della violazione o alla segnalazione (es. Pubblicazione sul sito web dell'Ente, nella home page, e per la durata indicata, del messaggio di avvenuta violazione con espresso riferimento all'ordine dell'Autorità - Delibera 117/18/CONS).

Alla pubblicazione di tali messaggi si è negli ultimi anni aggiunta la richiesta di un comportamento conformativo dell'Amministrazione, consistente nella rimozione delle attività realizzate in violazione del divieto di comunicazione istituzionale al fine di far venir meno gli effetti lesivi prodotti durante il periodo di campagna elettorale (es. Rimozione del volantino realizzato in violazione del divieto di comunicazione istituzionale, unitamente alla pubblicazione del messaggio - Delibera 140/19/CONS).

L'art. 10 co.1, della L. n. 28/2000 traccia un doppio percorso per l'avvio del procedimento sanzionatorio, prevedendo sia quello a seguito di segnalazione sia quello avviato d'ufficio.⁹

Quando la violazione interessa l'ambito locale l'accertamento delle violazioni dell'art. 9 della citata legge rientra nella competenza dei Comitati regionali per le comunicazioni

Nel caso di segnalazioni pervenute successivamente alla “**scadenza di 10 giorni**” prescritta dalla norma è capitato che alcune Amministrazioni, rilevando che fosse stato avviato il procedimento, abbiano sollevato l'eccezione di tardività. Con particolare riferimento all'eccezione di tardività, l'Autorità ha affermato che il termine di “10 giorni dal fatto” contenuto nell'art.10 della L. n. 28/2000, pur essendo perentorio ai fini della trasmissione delle segnalazioni, non preclude, nell'esercizio dei poteri d'ufficio, l'avvio dell'istruttoria “qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione”, come previsto nell'art. 17, co. 6, della delibera 87/23/CONS.¹⁰

L'attività svolta dal Corecom è inoltre incentrata sul ruolo di supporto all'Autorità in relazione all'istruttoria procedimentale ai sensi dell'art.10.

Tale procedimento, seppure caratterizzato dalle esigenze di speditezza per assicurare un rapido ripristino della legalità violata, deve rispettare una precisa sequenza:

Competenza del Corecom (istruzione sommaria, con garanzia del contraddittorio)

- avvia il procedimento a seguito della denuncia di un soggetto politico o d'ufficio;
- instaura il contraddittorio (fase istruttoria) contestando i fatti cui la violazione è imputata e richiede le memorie difensive che devono pervenire entro 24 ore successive e acquisite

⁹ “Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione di vigilanza per i servizi radiotelevisivi e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto.”

¹⁰ “Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 [sottoscrizione leggibile e documentazione] e 5 [indicazioni di riferimento], l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione (...).” Tale disposizione non prevista nell'art. 10 della L. n. 28/2000, ma stabilita dall'Autorità in attuazione della normativa di legge, è presente in tutti i regolamenti, emanati dall'Autorità per ogni tornata elettorale, attraverso i quali la stessa detta le disposizioni attuative della legge medesima.

dallo stesso;

- esaurita la fase istruttoria il Comitato formula una proposta all’Autorità trasmettendo tutta la documentazione istruttoria.

Competenza dell’AGCOM (accertamento della violazione con irrogazione della sanzione oppure archiviazione del procedimento)

- adozione del provvedimento entro le 48 ore successive al ricevimento della documentazione inviata dal Corecom per adottare i provvedimenti di competenza.

Sanzione (Ordine)

L’apparato sanzionatorio della L. n. 28/2000 prevede sanzioni di tipo ripristinatorio per le violazioni delle singole fattispecie tassativamente previste dalla legge (provvedimenti di ordine ad attuare una certa condotta).

Infatti, qualora l’AGCOM ritenga sussistere una violazione, l’oggetto del provvedimento riporta l’indicazione “Ordine nei confronti di...”.

Tale provvedimento contiene nelle motivazioni l’espressione “ritenuta l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, co. 8, lett. a), L. n. 28/2000”.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, “l’Autorità ordina la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa oltre la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa”.

Come luogo di pubblicazione del messaggio viene solitamente indicata la home page del sito internet istituzionale dell’Ente sanzionato.

Ottemperanza e verifica

Ai fini previsti dall’art. 1, co. 31 e 32¹¹ della L. n. 249/1997, l’Autorità verifica l’ottemperanza ai propri provvedimenti in materia di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni. In caso di mancata ottemperanza soccorre la disposizione della già menzionata legge che, agisce da norma di chiusura, e consente all’AGCOM di fissare la sanzione pecuniaria in un range compreso tra € 10.330,00 e € 258.230,00.

Nella verifica dell’ottemperanza a un proprio ordine l’AGCOM valuta, esamina e può arrivare a censurare il messaggio quando non esattamente conforme al dispositivo della delibera.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell’AGCOM:

n. 344/18/CONS, n. 130/19/CONS, n. 465/19/CONS, n. 466/19/CONS, n. 516/19/CONS, n. 517/19/CONS, n. 518/19/CONS, n. 63/20/CONS

Adeguamento spontaneo

La Pubblica Amministrazione può adeguarsi spontaneamente agli obblighi di legge prima dell’adozione del provvedimento sanzionatorio. Tale condotta può determinare l’archiviazione del procedimento, in base alle concrete modalità e tempistiche di realizzazione, e sempre che

¹¹ I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni (...) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall’Autorità.

sia idonea a far venir meno gli effetti lesivi (es. Inidoneità ai fini dell'adeguamento dell'eliminazione dei post dalla pagina Facebook del Comune in quanto tardiva, realizzata a distanza di dieci giorni dalla richiesta di controdeduzioni da parte del Comitato regionale competente -Delibera 151/23/CONS).

Il Comitato o l'Autorità, dunque, può pervenire alla chiusura dell'istruttoria avviata archiviando la pratica "per adeguamento spontaneo" agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della L. n. 28/2000, informandone l'Autorità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 191/16/CONS, n. 229/19/CONS, n. 423/20/CONS, n. 400/21/CONS, n. 152/22/CONS, n. 109/23/CONS, n. 64/24/CONS

Competenza dell'Autorità prefettizia

La comunicazione istituzionale rientra nella competenza del Prefetto quando è effettuata nella giornata che precede le operazioni di voto e nelle giornate di votazione, vale a dire durante il cd "silenzio elettorale".

A titolo esemplificativo e non esaustivo si veda la Delibera 360/19/CONS pubblicata sul sito dell'AGCOM, con la quale l'Autorità ha deciso l'archiviazione degli atti in quanto la pubblicazione di post sul profilo Facebook del Comune è avvenuta il giorno antecedente alle operazioni di voto e quindi rientrante nel cosiddetto silenzio elettorale rispetto al quale sono competenti le Autorità Prefettizie ai sensi dell'art. 9 della L. n. 212/1956.

FATTISPECIE VIOLAZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Prima di procedere è d'uopo ricordare che nelle motivazioni di ogni provvedimento assunto dall'Autorità sono riportate sempre le seguenti norme giuridiche di riferimento:

✚ *l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;*

✚ *la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";*


✚ *la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: "a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);*

✚ *l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" finalizzata, tra l'altro, a "illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento".*

Le casistiche delle fattispecie esaminate sono suddivise per categoria con le decisioni assunte dall'AGCOM. Alcune delibere riportano al proprio interno più fattispecie e pertanto potrebbero essere presenti in più casistiche.

- A. Presenza del logo o stemma, concessione di patrocinio**
- B. Attività di comunicazione effettuata dall'Ufficio Stampa dell'Ente**
- C. Comunicazioni su siti e social istituzionali dell'Ente e dei suoi Amministratori**
- D. Conferenze stampa, eventi pubblici, inaugurazioni, cerimonie e altri eventi**
- E. Notiziario comunale, bilancio di fine mandato, distribuzione di opuscoli/volantini, cartelloni/ manifesti pubblicitari, invio di lettere**
- F. Comunicazioni di pubblica utilità, comunicazioni su temi di interesse generale**
- G. Eventi comunicativi effettuati da soggetti politici o altri soggetti imputati a una Pubblica Amministrazione, spendita della carica**
- H. Casi particolari**

A. Presenza del logo o stemma, concessione di patrocinio



Con il termine *logo* o *stemma* l'AGCOM si riferisce all'emblema di un Ente territoriale.

Come più volte precisato dall'Autorità, l'utilizzo dello stemma/logo su carta intestata, sulle piattaforme digitali o addirittura sui profili social istituzionali dell'Ente e del soggetto politico candidato costituisce un indizio di illegittimità della comunicazione realizzata.

La comunicazione istituzionale durante il periodo elettorale, allorquando sia indispensabile e indifferibile ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, deve essere effettuata in forma impersonale.

Sin dal 2011, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito chiarimenti in merito al requisito dell'impersonalità, specificando che **le iniziative di comunicazione devono recare esclusivamente l'emblema della Repubblica, oltre gli eventuali strumenti di comunicazione informativa (numero verde, sito internet, etc.) necessari a veicolare l'iniziativa di comunicazione.** Ne consegue l'esclusione dell'apposizione del logo proprio dell'Ente.¹²



Quindi, come già espresso, la comunicazione istituzionale, effettuata in periodo di *par condicio*, affinché non ricada nel divieto di cui all'art. 9 della L. n. 28/2000, è necessario che sia connotata **da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma**, vale a dire **impersonalità, indifferibilità e indispensabilità** per l'efficace assolvimento dei doveri dell'Ente.

Come già riportato nella prima parte del presente vademecum, anche l'esigenza di pubblicizzare "speciali ricorrenze", seppur previste da specifiche disposizioni normative, non limita il divieto di comunicazione istituzionale e non è pertanto idonea a escludere ex se l'applicazione del citato art. 9, nemmeno con riferimento soltanto ad alcune attività istituzionali. Pertanto, anche le richiamate **iniziative di comunicazione relative alle ricorrenze devono essere idonee a integrare i suddetti caratteri con comunicazioni che si limitino a una rappresentazione neutrale dell'evento.** In particolare, **il requisito dell'impersonalità si può ritenere soddisfatto qualora le attività di comunicazione (inviti, pubblicizzazione degli eventi, comunicati stampa) vengano diffuse in forma impersonale, senza indicazioni delle Pubbliche Amministrazioni e con l'eventuale indicazione del sito internet necessario a veicolare le iniziative. Sotto il profilo dell'impersonalità della comunicazione, si ribadisce che non è consentita l'apposizione del logo dell'Ente.**¹³

Secondo la linea interpretativa di AGCOM, l'utilizzo del logo dell'Ente nella comunicazione istituzionale, in periodo di *par condicio elettorale*, deve essere sempre considerato con particolare attenzione, in quanto elemento caratterizzante della provenienza della comunicazione e, proprio per questo, deve presentare il requisito dell'impersonalità della comunicazione stessa.



Unica diversa interpretazione ed eccezione da parte dell'Autorità, è nel caso in cui l'utilizzo del logo sia funzionale all'assolvimento di un obbligo e diffuso a pochi soggetti interessati (**Delibera n. 369/14/CONS**).

¹² Segnalazione al Governo ai sensi dell'articolo 1, co. 6, lettera c), n. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la revisione della normativa in materia di comunicazione politica e di accesso ai mezzi di informazione presentata da AGCOM.

¹³ FAQ Agcom

Delibera n. 140/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Ordine nei confronti del Comune di Crespino (ROVIGO) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione volantino, recante l'intestazione del Comune e la firma del Sindaco.

Decisioni e Motivazioni al riguardo l'AGCOM ha sanzionato il Comune in quanto l'attività di comunicazione effettuata dallo stesso, attraverso il volantino distribuito alla cittadinanza, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto non presenta né il requisito dell'impersonalità: il volantino riporta il logo, la dicitura del Comune, nonché la firma del Sindaco, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alla presentazione della relazione di fine mandato sono regolarmente pubblicate, quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti, nell'home page del sito web istituzionale, "rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 4, co. 2, del D.lgs. n. 149/2011".

Delibera n. 106/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni amministrative, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti del Comune di Venezia per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione serie di comunicati stampa, redatti dall'Ufficio stampa del Comune di Venezia [molti dei quali] si possono trovare anche online sul sito del Comune, oltre che, naturalmente, sui vari profili social dell'Ente.

Decisioni e Motivazioni al riguardo l'Autorità ha deliberato la sanzione rilevando che, alla stregua del consolidato orientamento della stessa, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto le comunicazioni riportano in gran parte il logo del Comune, alcune anche con i riferimenti a Sindaco, Assessori comunali ed amministratori dell'Ente, nonché all'Ufficio stampa comunale, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, poiché le informazioni ivi contenute potevano comunque ben essere differite nel tempo specie se risultano enfatizzate nella particolare descrizione delle iniziative dell'Amministrazione comunale.

Delibera n. 352/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

A seguito della segnalazione è interessante rilevare che il Corecom competente oltre ad avviare il procedimento con la richiesta delle controdeduzioni al Comune di Nardò e all'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò, investiva, inoltre, il Nucleo Guardia di Finanza di Gallipoli dell'accertamento sul territorio in ordine all'affissione dei manifesti.

Ordine nei confronti del Comune Nardò e dell'Istituto comprensivo statale "POLO 3" di Nardò per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione calendarizzazione di diverse inaugurazioni di opere pubbliche, affissione di manifesti per inaugurazione del nuovo edificio scolastico scuola Primaria "Don Bosco" e contestuale inaugurazione della scuola dell'infanzia F. Froebel nella città di Nardò; sui manifesti risultano impressi l'intestazione dell'Istituto Comprensivo e il simbolo del Comune di Nardò - ospite dell'evento il nome del sindaco uscente e candidato alle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha proceduto a sanzionare il Comune, condividendo le conclusioni del Corecom, ravvisando la non rispondenza, alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, dell'attività di comunicazione effettuata dall'Istituto Comprensivo Statale "Polo 3" di Nardò e dal Comune di Nardò. Nella stessa non ricorre né il requisito dell'impersonalità in quanto i manifesti recano i loghi e le intestazioni rispettivamente dell'Istituto e del Comune, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni coinvolte poiché le informazioni relative all'inaugurazione del nuovo edificio scolastico ben avrebbero potuto essere differite in un momento successivo alla campagna elettorale.

Delibera n. 199/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione pubblicazione sul profilo Facebook del Sindaco in carica, di una foto di lui al mercato cittadino "Km 0" in Piazza [...] sotto il gazebo di proprietà comunale, con tanto di stemma istituzionale stampato sullo stesso"

Decisioni e Motivazioni al riguardo l'AGCOM ha sanzionato il Comune non in riferimento alla pubblicazione delle fotografie e del post che è avvenuta su un profilo Facebook non riconducibile all'Amministrazione comunale, bensì l'installazione, presso il mercato cittadino "Km0" del gazebo che riporta il logo dell'Ente e la denominazione "Comune di Buccinasco".

L'Autorità [...] l'attività di comunicazione di cui al predetto gazebo non è né indispensabile per l'efficace assolvimento dei doveri dell'Ente, né indifferibile, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, né impersonale, stante la presenza del logo e della denominazione "Comune di Buccinasco". Pertanto, la presenza del logo e della denominazione dell'Ente non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse.

La comunicazione recata dal gazebo è assimilabile a quella di cui ai totem pannellati predisposti dal Comune di Firenze, qualificata dall'ordinanza cautelare n.191/2008, confermativa del decreto presidenziale n. 112/2008 della sezione II del Tar Toscana, quale comunicazione istituzionale non impersonale e non indispensabile.

Delibera n. 216/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti della Regione Liguria per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000

Segnalazione iniziativa promossa dalla Regione Liguria denominata "Tour Sanità 2022" e pubblicizzata attraverso manifesti sul territorio ligure.

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha ritenuto di sanzionare la Regione Liguria in quanto l'attività di comunicazione effettuata dalla stessa attraverso l'affissione del manifesto "Tour Sanità 2022 dagli Ospedali al territorio: cure eccellenze e innovazione" non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità, in quanto il documento riporta il logo della Regione Liguria in due punti del manifesto né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, non ravvisandosi una scadenza temporale imminente.

Delibera n. 150/23/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Nella presente delibera sono riscontrate più violazioni, ma in questa sezione viene riportata quella che riguarda l'utilizzo del logo.

Ordine nei confronti del Comune di Eneo per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione [...] resoconto dei 5 anni di mandato dell'Amministrazione in carica, dove compaiono il logo del Comune, l'indicazione del Sindaco con diverse foto dello stesso che indossa la fascia, il furgoncino con la scritta "Comune di Eneo [...]"

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha proceduto alla sanzione per tutte le violazioni riscontrate dall'istruttoria del Corecom competente, rilevando che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della L. n. 28/2000. In particolare, per la fattispecie trattata in questa sezione, non si riscontra l'impersonalità e l'indispensabilità del messaggio postato sul profilo Facebook del Comune relativo al resoconto dei 5 anni di mandato dell'Amministrazione in carica, dove compaiono il logo del Comune, l'indicazione del Sindaco con diverse foto dello stesso che indossa la fascia, il furgoncino con la scritta "Comune di Eneo".

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 321/16/CONS, n. 322/16/CONS, n. 323/16/CONS, n. 615/16/CONS, n. 349/17/CONS, n. 151/19/CONS, n. 161/19/CONS, n. 230/19/CONS, n. 177/20/CONS, n. 408/20/CONS, n. 423/20/CONS, n. 431/20/CONS, n. 70/21/CONS, n. 280/21/CONS, n. 298/21/CONS, n. 299/21/CONS, n. 321/21/CONS, n. 339/21/CONS, n. 352/21/CONS, n. 139/22/CONS, n. 167/22/CONS, n. 169/22/CONS, n. 184/22/CONS, n. 196/22/CONS, n. 197/22/CONS, n. 198/22/CONS, n. 200/22/CONS, n. 223/22/CONS, n. 255/22/CONS, n. 268/22/CONS, n. 273/22/CONS, n. 346/22/CONS, n. 350/22/CONS, n.104/23/CONS, n.110/23/CONS, n.126/23/CONS, n.147/23/CONS, n. 49/24/CONS.

B. Attività di comunicazione effettuata dall'Ufficio Stampa dell'Ente



Come già esplicito, la ratio alla base dell'art. 9 della L. n. 28/2000 è quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli Enti pubblici potrebbe avere sull'elettorato, dando vita a una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione.

L'attività di informazione e comunicazione realizzata dall'Ente attraverso la pubblicazione di comunicati stampa che non presentano i requisiti di indispensabilità per l'assolvimento delle sue funzioni e di impersonalità, integra il divieto di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni durante le campagne elettorali sancito dal predetto art. 9.

Delibera n. 229/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Archiviazione del procedimento nei confronti della Regione Veneto per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000. **[Adeguamento spontaneo]**

Segnalazione comunicato stampa presente sul sito della Giunta regionale con commento di Assessore regionale.

Decisioni e Motivazioni al riguardo, a seguito della verifica eseguita dal Comitato competente, l'AGCOM ha disposto archiviazione prendendo atto della rimozione sul portale della Regione Veneto della comunicazione oggetto di contestazione, che configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, pur rilevando che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Veneto del comunicato stampa segnalato appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto redatto in forma personale con esplicito riferimento alle dichiarazioni dell'Assessore all'ambiente.

Delibera n. 431/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni regionali, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti della Regione Liguria per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione con la quale si asserisce la presunta violazione della L. n. 28/2000 da parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Liguria che, con comunicato stampa del 5/8/2020, ha pubblicato la relazione del Presidente sull'attività consiliare svolta.

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha emesso la sanzione a seguito del comportamento posto in essere dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il quale ha emesso un comunicato stampa per illustrare il bilancio complessivo dell'attività consiliare svolta durante la legislatura e ascrivibile alle forze politiche in carica, nel periodo preelettorale, privo dei requisiti dell'urgenza e dell'impersonalità. La decisione a seguito:

- ✓ presa visione del comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Regione e dell'Assemblea legislativa della Liguria, il 5 agosto 2020, relativo al bilancio del Presidente sull'attività del Consiglio, in cui è riportata la dichiarazione direttamente riferibile allo stesso: "Il rapporto fra territorio e istituzioni è stata la scommessa più importante del Consiglio";

- ✓ considerato che il comunicato stampa relativo alla notizia della presentazione del bilancio dell'attività svolta dall'Assemblea legislativa, oggetto di segnalazione, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della L. n. 150/2000 ed è riconducibile alla Regione Liguria;
- ✓ rilevato che per l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'Ufficio di Presidenza, con la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni e delle notizie oggetto di segnalazione, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né dell'indifferibilità, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente. Inoltre, la pubblicazione di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati, in particolare al Presidente dell'Assemblea legislativa, unitamente all'utilizzo del logo dell'Ente, rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;
- ✓ ritenuto, per le ragioni sopra esposte, che la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Liguria del comunicato relativo all'approvazione del bilancio delle attività del Consiglio tra il 2015 e il 2020, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della L. n. 28/2000. [...]

Delibera n. 464/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni amministrative, 20 e 21 settembre 2020)

Si premette che trattasi di una delibera che riveste due fattispecie, per una AGCOM ha previsto l'archiviazione e per l'altra la sanzione. In questa sezione si riporta quella per la quale è stata prevista l'archiviazione nonostante il titolo della delibera riporti:

Ordine nei confronti della Regione Basilicata per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.
[Adeguamento Spontaneo per una parte della violazione]

Segnalazione comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata, nella sezione "Il Consiglio informa", intitolato "Perretti (CRPO): mai violata la par condicio", recante una foto della Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità della Basilicata, e le dichiarazioni di quest'ultima.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha ravvisato che la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Basilicata del comunicato stampa è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla L. n. 150/2000. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto dette iniziative - volte a diffondere una serie di informazioni sulle attività svolte dalla Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità - non sono in alcun modo correlate all'efficace funzionamento dell'Ente e ben avrebbero potuto essere svolte in un momento successivo alla campagna referendaria non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, ha rilevato che il comunicato stampa in questione reca la foto della Presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità e le sue dichiarazioni e il post pubblicato sulla pagina Facebook della Commissione reca il logo della Commissione stessa. Ma considerata la rimozione dal sito istituzionale del predetto comunicato, l'Autorità ha ritenuto l'azione, per il caso di specie, idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge.

Delibera n. 324/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune di Pontremoli (MASSA CARRARA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e sul profilo Facebook istituzionale del comunicato stampa del 24 settembre 2021 "Altri finanziamenti a Pontremoli: [...].

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha sanzionato il Comune ravvisando che l'attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della L. n. 28/2000 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla L. n. 150/2000. Inoltre, il comunicato, pubblicato sul sito web istituzionale

del Comune di Pontremoli e nel profilo Facebook dell'Ente reca anche l'utilizzazione di espressioni di soddisfazione da parte del Sindaco uscente e della sua Amministrazione [...].

Delibera n. 272/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Somma Vesuviana (NA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione l'addetto stampa del Comune di Somma Vesuviana ha continuato a inviare e dunque diffondere ai media dalla mail ufficio.stampa@sommavesuviana.info, comunicati stampa di chiara natura propagandistica a favore del Sindaco e candidato alle amministrative a cui vanno aggiunti alcuni video diffusi sui canali social del Comune stesso e su quelli del Sindaco. Comunicato stampa pubblicato con locandina sulla giornata di microchippatura gratuita dei cani, e diffuso attraverso i canali social del Comune e il profilo Facebook del Sindaco.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune avendo rilevato che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune di Somma Vesuviana con le seguenti modalità:

- casella di posta elettronica istituzionale all'indirizzo: ufficio.stampa@sommavesuviana.info.
- comunicato stampa pubblicato con locandina, diffuso attraverso il sito istituzionale e anche il profilo istituzionale Facebook del Comune di Somma Vesuviana recante il logo del Comune stesso, nonché quello della Regione Campania e dell'Asl Napoli3Sud, la data, l'ora e il luogo dell'appuntamento. Eccezione è stata fatta per le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali, che esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato art. 9 della L. n. 28/2000.
- stessi comunicati presenti nel profilo Facebook di Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana, a sua volta ricandidato Sindaco, [...], tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Somma Vesuviana attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal dott. Salvatore Di Sarno. Rilevato però che il profilo Facebook di Salvatore Di Sarno riporta la dicitura "Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana" e tra le informazioni risulta l'indicazione del numero di telefono corrispondente allo staff del Sindaco (081.89****), come si evince dal sito web istituzionale e che l'indicazione della carica istituzionale e il collegamento al sito web del Comune nel profilo Facebook in questione rappresentano chiari elementi della correlazione di tale contenuto del profilo personale di Salvatore Di Sarno Sindaco con il sito istituzionale dell'Ente.

Per quanto sopra espresso l'Autorità ha ritenuto pertanto, di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del dott. Salvatore Di Sarno - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo.

Pertanto, la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Somma Vesuviana nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato Sindaco.

L'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo Facebook "Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana", oggetto di segnalazione risultante priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, ravvisa la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso i comunicati stampa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000.

Delibera n. 108/23/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di Vicenza per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione per la diffusione di alcuni comunicati stampa sul sito istituzionale dell'Ente, da cui sono stati altresì tratti alcuni articoli di stampa.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha deliberato la sanzione del Comune avendo preso visione delle attività di comunicazione segnalate, secondo cui i comunicati risultano caratterizzati dal requisito dell'impersonalità, ma non da quello dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente, e condividendo le conclusioni formulate dal Comitato competente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 259/19/CONS, n. 106/20/CONS, n. 177/20/CONS, n. 432/20/CONS, n. 465/20/CONS, n. 513/20/CONS, n. 152/22/CONS, n. 167/22/CONS, n. 183/22/CONS, n. 270/22/CONS, n. 347/22/CONS, n. 351/22/CONS n. 361/22/CONS, n. 130/23/CONS, n. 151/23/CONS, n. 30/24/CONS.

C. Comunicazioni su siti e social istituzionali sia dell'Ente che dei suoi Amministratori (siti internet, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e similari)

La sfera del divieto, ex art. 9 della L. n. 28/2000, non è circoscritta solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da ampiezza, capacità diffusiva e pervasività, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici e organizzativi usati per questo scopo, e quindi anche la comunicazione attraverso internet (cd. reti telematiche).



Non da ultimo per quel che riguarda il requisito oggettivo della comunicazione istituzionale, vale a dire le attività soggette a limitazione, è la L. n. 150/2000 a fornire la definizione individuandone specificamente le finalità. In merito all'ambito di applicazione del divieto, si ritiene che la norma trovi applicazione nei confronti di tutte le iniziative di comunicazione istituzionale, comunque diffuse, attuate da una Pubblica Amministrazione.

Negli ultimi anni le maggiori violazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e degli Amministratori sono attuate attraverso l'utilizzo dei siti e dei profili social istituzionali delle/degli stesse/i.

Sebbene l'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale riguardi le iniziative poste in essere da una "Pubblica Amministrazione" ovvero dagli organi rappresentativi degli Enti e non dai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, in alcuni casi l'Autorità ha ritenuto imputabile a un Ente pubblico l'attività di comunicazione veicolata attraverso profili social privati di cui sono titolari soggetti istituzionali (es. profilo Facebook del Sindaco riconducibile all'Amministrazione comunale - Delibera n. 511/20/CONS).

Vengono considerati indicativi della riferibilità di un profilo privato di un soggetto istituzionale all'Ente pubblico elementi quali l'indicazione, tra le pagine correlate, della pagina istituzionale dell'Ente e altre indicazioni che consentono di accedere dal profilo privato del titolare di carica pubblica alle pagine e al sito istituzionali dell'Ente medesimo (es. Delibera 466/20/CONS)

Delibera n. 92/18/CONS

(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 4 marzo 2018)

Ordine nei confronti del Comune di Venezia per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione svolgimento presso la sede di Ca' Farsetti, all'interno dell'ufficio a uso del Gruppo consiliare, di conferenza stampa di presentazione dei candidati alle politiche della coalizione tra PDL, Lega, FI, organizzata da parte del Sindaco con foto e video caricati nel profilo Twitter dello stesso. Sul sito del Comune di Venezia, pagina dedicata alla presentazione del Sindaco che rinvia al suddetto profilo [Twitter] ulteriormente presentato, al suo interno, come "account ufficiale del Sindaco di Venezia".

Decisioni e Motivazioni per questa fattispecie l'AGCOM ha previsto la sanzione al Comune rilevando che:

- la pubblicazione delle comunicazioni sul profilo Twitter del Sindaco di Venezia, indicato come "account ufficiale del Sindaco di Venezia", a cui si accede dalla pagina del Sindaco di Venezia
- pubblicata sul sito istituzionale del Comune è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla L. n. 150/2000, in quanto riferita al Sindaco stesso e riportata sul sito istituzionale del Comune;
- l'attività di comunicazione istituzionale effettuata in qualità di Sindaco del Comune di Venezia, attraverso le comunicazioni e i video pubblicati sul profilo Twitter relativi alla presentazione in conferenza stampa dei candidati del centrodestra alle elezioni politiche e visionabili dal sito istituzionale dell'Ente appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in considerazione della estraneità all'attività amministrativa del Comune, compreso l'utilizzo della sala del Gruppo consiliare Luigi Brugnaro Sindaco per finalità di propaganda elettorale.

Delibera n. 164/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Ordine nei confronti del Comune di Arzignano (VICENZA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione attività di comunicazione effettuata dal Comune di Arzignano attraverso la pubblicazione della rivista "InArzignano", sul sito istituzionale e con foto sul profilo Facebook.

Decisioni e Motivazioni al riguardo l'AGCOM, condividendo le conclusioni formulate dal Comitato competente, ha deliberato la sanzione al Comune rilevando che l'attività di comunicazione effettuata dallo stesso attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale e con foto sul profilo Facebook della rivista "InArzignano", edizioni n. 1/2019 e n. 2/2019 - quest'ultima anche attraverso il link dal portale InArzignano news - e relativa distribuzione alla cittadinanza, nonché tramite l'intervista del Vice Sindaco nel video "Itinerari turistici: Arzignano, una città verde", appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto non ricorre né il requisito dell'impersonalità nelle edizioni n. 1/2019 e n. 2/2019 della rivista in questione che riportano il logo del Comune, le foto del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri e nel video viene intervistato il Vice Sindaco, candidato anche a Sindaco, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni per la presenza di commenti e riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione.

Delibera n. 464/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni amministrative, 20 e 21 settembre 2020)

Si premette che trattasi di una delibera che riveste due fattispecie per la quale AGCOM per una ha previsto l'archiviazione e per l'altra la sanzione. In questa sezione si riporta la parte per la quale è stata prevista la sanzione.

Ordine nei confronti della Regione Basilicata per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione sulla pagina Facebook della Commissione regionale Pari Opportunità è stato pubblicato un post [...] che contiene un chiaro ed esplicito riferimento ai Giovani Democratici e quindi di valenza politica, in spregio della normativa in materia di comunicazione istituzionale.

Decisioni e Motivazioni per questa fattispecie l'AGCOM ha disposto la sanzione alla Regione ritenendo che sussiste la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000 con riferimento alla pubblicazione del post recante la locandina dell'evento "Panchina Arcobaleno" sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le Pari Opportunità della Basilicata, istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale. Ritenendo necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante

l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie, del post oggetto di segnalazione, recante la locandina dell'evento "Panchina Arcobaleno" pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della Commissione regionale per le Pari Opportunità della Basilicata.

Delibera n. 300/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune San Vito a Tagliamento (PORDENONE) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione la diffusione alla cittadinanza attraverso il canale social istituzionale del Comune sulla piattaforma "WhatsApp" e denominato "WhatsApp San Vito", di un messaggio che risultava pubblicato anche sul profilo istituzionale del Comune sulla piattaforma "Telegram", mentre per quanto riguarda il terzo canale social gestito dal Comune stesso sulla piattaforma di condivisione di video denominata "YouTube", l'ultimo video caricato riportava la data del 18 agosto u.s., pertanto al di fuori del periodo elettorale.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune ritenendo che l'attività di comunicazione istituzionale effettuata dallo stesso attraverso la messaggistica WhatsApp comunale "WhatsApp San Vito", disponibile "anche nel canale Telegram", appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità mentre ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il tono del messaggio appare neutro e non enfatico, non vengono citati nomi e cognomi e neppure cariche pubbliche e la comunicazione si limita ad indicare orario e luogo della presentazione del progetto, tale da poter essere considerato "una modalità comunicativa prevalentemente "di servizio", tuttavia, non si rileva il requisito dell'indispensabilità, in quanto senza "entrare nel merito della necessità di realizzare l'opera in questione in tempi urgenti o semplicemente brevi" non sono stati forniti elementi "a supporto dell'immediata e improcrastinabile urgenza di coinvolgere la popolazione in un incontro illustrativo con il progettista dell'opera ai fini di consentire la realizzazione della stessa", tale da poter essere considerato non differibile in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Delibera n. 326/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune Isola della Scala (Verona) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, una diretta con la presenza del Sindaco; invito incontro effettuato da Sindaco e Assessore con tecnici e professionisti della zona, per l'illustrazione dell'attività svolta e del programma futuro, effettuato mediante locandina inviata con modalità WhatsApp; post pubblicati sul sito istituzionale Facebook del Comune

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune rilevando che il messaggio WhatsApp non risulta riconducibile ad alcuna chat comunale né all'Ente e pertanto esula dall'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000, mentre le attività di comunicazione sono state realizzate dal Comune di Isola della Scala attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale Facebook, utilizzando quindi la piattaforma digitale, sussistendo così la violazione del citato art. 9.

Delibera n. 338/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Bruzolo (TO) per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000. **[Adeguamento spontaneo]**

Segnalazione il Vicesindaco del Comune di Bruzolo, candidato per la carica di Sindaco, "pubblicava, in data 16 e 17 settembre 2021, sulla pagina Facebook "Sei di Bruzolo se..." una locandina avente ad

oggetto l'imminente sostituzione dei giochi del parco giochi dei bambini [...], utilizzando la carta intestata del Comune e firmando la comunicazione come Vicesindaco.

Decisioni e Motivazioni l'Autorità, condividendo la proposta del Comitato competente, ha archiviato gli atti rilevando che seppure i post oggetto di segnalazione, pur pubblicati sulla pagina Facebook denominata "Sei di Bruzolo se...", non riconducibile all'amministrazione comunale di Bruzolo, recano il logo del Comune e sono riferibili al Vicesindaco nella sua veste istituzionale rientrano così tra le attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla L. n. 150/2000, in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità ma la rimozione dalla pagina Facebook dei citati post configura un adeguamento spontaneo agli obblighi recati dall'art. 9 della predetta legge.

Delibera n. 169/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Deruta (PG) per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000. **[Adeguamento spontaneo]**

Segnalazione la pubblicazione, in data 12 maggio, di un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta di pubblicizzazione di una iniziativa di "Presentazione del progetto del nuovo Liceo Linguistico di Deruta" prevista per il 16 maggio nella sala del Consiglio comunale, evidenziando al riguardo "Oltre all'inopportunità dell'iniziativa, che costituendo la mera presentazione di un progetto e quindi lontana dalla fase operativa di costruzione, ha tutte le caratteristiche di una iniziativa che può essere proposta anche dopo le elezioni, sottolineiamo anche come inopportuna la scelta del luogo. Utilizzare la sala consiliare per una iniziativa che non è solo istituzionale, ma anche di promozione elettorale, visto che l'attuale Sindaco è anche candidato, costituisce una forma di pubblicità che potrebbe avere carattere discriminatorio nei confronti di altri candidati".

Decisioni e Motivazioni AGCOM, considerata la tempistica di rimozione del post, ha disposto l'archiviazione dopo aver rilevato che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione, posta in essere dall'amministrazione comunale di Deruta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale del post relativo al "progetto del nuovo Liceo Artistico", corredato da una locandina di pubblicizzazione dell'evento recante il logo della Provincia di Perugia e il logo del Comune di Deruta e l'indicazione del nome dei soggetti istituzionali presenti, segnatamente il Sindaco, il Vicesindaco e un Consigliere provinciale, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art.1 della L. n. 150/2000 e non conforme a quanto previsto dall'art.9 della L. n. 28/2000. Allo stesso tempo ha rilevato, che il competente Comitato ha accertato l'avvenuta rimozione del post.

Delibera n. 270/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Pozzuoli (NAPOLI) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di diversi post relativi a eventi e iniziative dell'Amministrazione comunale.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione al Comune per la pubblicazione di comunicati stampa sul sito web istituzionale relativi ad eventi ed inaugurazioni, condividendo le conclusioni del competente Comitato circa le attività di comunicazione segnalate realizzate dal Comune stesso attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale costituito dal sito web e non ravvisando l'indispensabilità, in quanto le stesse ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale né il requisito dell'impersonalità, in quanto nei comunicati è apposto il logo dell'Ente, inoltre alle iniziative è prevista la partecipazione di rappresentanti politici e istituzionali, tra cui il Sindaco uscente e gli Assessori. Risultano anche commenti del Sindaco e di amministratori con espressioni di soddisfazione e di enfasi di valenza propagandistica.

Delibera n. 125/23/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Nella presente delibera ricorrono più fattispecie di violazione comprendente anche l'utilizzo del logo. Ma considerato che la maggior parte delle violazioni consiste nell'utilizzo dei canali social, internet e mail istituzionali si è ritenuto opportuno riportarla in questa casistica.

Ordine nei confronti del Comune di Brescia per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione relativa a diverse iniziative di comunicazione svolte dal Comune di Brescia tramite i propri canali istituzionali (il sito web, la pagina Facebook, i canali Instagram e Telegram e l'indirizzo e-mail sindaco@comune.brescia.it) e la diffusione di comunicati stampa.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione al Comune ravvisando la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000 in quanto:

- ✓ non risulta sussistente il requisito della impersonalità dal momento che, nelle locandine delle iniziative pubblicate sul sito web istituzionale del Comune compaiono i riferimenti personali al Vicesindaco e a diversi rappresentanti della Giunta e Consiglieri comunali, e parimenti sui post pubblicati sui canali social del Comune sono presenti diverse fotografie ritraenti la persona del Vicesindaco, di diversi rappresentanti della Giunta e del Consiglio regionale in occasione della loro presenza a manifestazioni pubbliche, inaugurazioni, commemorazioni ed eventi culturali di varia natura.
- ✓ i post pubblicati sui canali social (Facebook, Instagram e Telegram) del Comune non risultano indispensabili all'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, gli stessi sono privi del requisito della impersonalità perché ritraggono Sindaco, Vicesindaco e Assessori, unitamente a riferimenti personali degli stessi nonché l'utilizzo del logo del Comune anche riferito a patrocinii.
- ✓ l'e-mail inviata dall'indirizzo sindaco@comune.brescia.it, oltre alla denominazione che induce a ritenere che la corrispondenza inviata non sia privata ma legata alla carica istituzionale, ciò che rileva è la locandina allegata (pubblicata anche sul sito web ove compaiono un messaggio e i riferimenti personali del Vicesindaco).
- ✓ i comunicati stampa e gli inviti, con i quali sono stati informati i mezzi di comunicazione delle conferenze stampa previste, rilevano ai fini della violazione della norma, non tanto e non solo, per la pubblicità data agli stessi contenenti i riferimenti personali alle cariche pubbliche dell'Amministrazione comunale (Vicesindaco e Assessori), ma lo svolgimento stesso delle conferenze stampa, che rappresentano la più comune forma di attività di informazione e comunicazione istituzionale rivolta ai mezzi di comunicazione di massa (art. 1, co.4, lett. a) della L. n. 150/2000), mezzi che poi hanno ripreso la notizia.

Per la stessa casistica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si vedano anche le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 394/17/CONS, n. 455/18/CONS, n. 177/20/CONS, n. 421/20/CONS, n. 432/20/CONS, n. 466/20/CONS, n. 512/20/CONS, n. 70/21/CONS, n. 279/21/CONS, n. 299/21/CONS, n. 321/21/CONS, n. 322/21/CONS, n. 323/21/CONS, n. 339/21/CONS, n. 348/21/CONS, n. 350/21/CONS, n. 367/21/CONS, n. 167/22/CONS, n. 198/22/CONS, n. 200/22/CONS, n. 347/22/CONS, n. 351/22/CONS, n. 361/22/CONS, n. 363/22/CONS, n. 38/23/CONS, n. 106/23/CONS, n. 109/23/CONS, n.110/23/CONS, n.146/23/CONS, n.147/23/CONS, n.148/23/CONS, n. 169/23/CONS, n. 171/23/CONS, n.210/23/CONS, n.211/23/CONS.

D. Conferenze stampa, eventi pubblici, inaugurazioni, cerimonie ed altri eventi



L'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della L. n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non ai singoli eventi posti in essere. Quello di cui viene fatto divieto dalle norme è l'attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo.

In periodo di campagna elettorale e referendaria l'innegabile rilevanza di manifestazioni, anche riconosciute su scala internazionale, non vale comunque, ad escludere, in modo automatico, l'applicazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Ai fini di una deroga a tale divieto occorre, quindi, avere comunque riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della impersonalità e indispensabilità, tenendo conto che l'importanza dell'evento potrebbe al più suggerire un'applicazione meno rigorosa del solo requisito della indispensabilità.

Delibera n. 228/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Ordine nei confronti del Comune di Brugine per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione invito, rivolto alla cittadinanza, all'inaugurazione di un cantiere e pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

Decisioni e Motivazioni concordando con la proposta formulata dal Comitato competente, AGCOM ha deliberato la sanzione al Comune ravvisando la non rispondenza della pubblicazione e distribuzione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 L. n. 28/2000 e rilevando che la stessa non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità poiché il post riporta il logo del Comune e dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, atteso che non può ritenersi indispensabile ai fini del corretto svolgimento dell'attività amministrativa la comunicazione su una inaugurazione.

Delibera n. 279/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune di Sutrio (UDINE) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Procedimento avviato d'ufficio nei confronti del Comune di Sutrio (Udine) avendo ricevuto in data 31 agosto 2021 "dalla casella di posta istituzionale del Sindaco di Sutrio (sindaco@comune.sutrio.ud.it), con destinatari la casella di posta istituzionale del Corecom FVG ed altri 18 indirizzi istituzionali dell'Amministrazione regionale, un invito riguardante due iniziative del Comune di Sutrio, rispettivamente [...] "il predetto invito riportava al suo interno i loghi del Comune di Sutrio, della Proloco di Sutrio, della Regione FVG, di Turismo FVG, ed era firmato "Manlio Mattia – Sindaco di Sutrio".

Decisioni e Motivazioni l'Autorità, condividendo la proposta del Comitato competente, ha sanzionato il Comune ritenuto che tale attività di comunicazione non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito.

In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto l'invito reca il nominativo di "Manlio Mattia – Sindaco di Sutrio" unitamente ai loghi del Comune di Sutrio, della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Ente pubblico Turismo Friuli Venezia Giulia, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché, anche se le informazioni relative a "Magia del Legno" possono considerarsi indifferibili in quanto l'evento è calendarizzato per consuetudine ogni anno per la prima domenica di settembre, tuttavia l'invito, che è unico, si riferisce anche a "Presepe in Vaticano 2022", evento relativo al prossimo anno, per il quale è di tutta evidenza la differibilità in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Delibera n. 197/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Si premette che questa delibera accorpa l'esame di tre esposti per tre diverse motivazioni. Quella che si intende trattare è quella relativa al Festival Andersen.

Si tenga conto che il Comune di Sestri Levante non era chiamato alle elezioni amministrative

Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione nei giorni del referendum si svolgerà a Sestri Levante il premio Andersen, organizzato dal Comune di Sestri Levante tramite la società in house Medi@terraneo Servizi srl, che per la prima volta quest'anno produce l'intera manifestazione [...].

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune in merito alla segnalazione avente ad oggetto contenuti riferiti al "Festival Andersen", segnatamente all'intervista al Sindaco del Comune di Sestri Levante in occasione della conferenza stampa di presentazione del "Premio Andersen", alla brochure con il programma dell'Andersen Festival, all'offerta culturale del "Festival Andersen" del periodo 3-12 giugno 2022.

Considerata la complessità della materia per questa delibera si ritiene di procedere partendo dall'esame della documentazione istruttoria per arrivare alle motivazioni che hanno portato l'Autorità a disporre la sanzione.

Il Comune nelle proprie memorie difensive riporta:

- "Sono cinquantacinque anni che il Premio Andersen si svolge a Sestri Levante ed è una manifestazione che è talmente connessa con il Comune di Sestri Levante e con il tessuto sociale, culturale, scolastico che citando il Premio inevitabilmente si richiamano la città, il suo territorio, le sue attività. Questo perché fin dall'inizio il Comune ha sempre supportato il Premio che, nel tempo, oltre ad essere divenuto un evento culturale e letterario prestigioso e conosciuto è diventato anche il principale e tra i più efficaci strumenti di promozione territoriale ed economica, anche a livello internazionale";

- "In quest'ottica è evidente che l'attività dei soggetti istituzionali che gravita attorno al Premio non può essere inibita essendo parte essenziale essa stessa dei compiti istituzionali di promozione territoriale delle amministrazioni coinvolte; ciò vale non solo per il Comune ma anche per la Regione Liguria. Per questa ragione la conferenza stampa presso la sala della trasparenza di Regione Liguria di presentazione del Premio Andersen è stata aperta dall'Assessore alla Cultura della Regione Liguria, in quanto l'ente da diversi anni dà sostegno e patrocinio all'evento; così come le amministrazioni sono sempre state presenti, nonostante la convocazione dei comizi elettorali, anche in altre vitali manifestazioni, in diverse parti del territorio ligure. [...] Sono tutti eventi programmati da tempo, come il Premio Andersen, in cui le amministrazioni compaiono per promuovere e pubblicizzare le manifestazioni e contribuire alla loro buona riuscita per sostenere il territorio e non certo per svolgere in modo surrettizio propaganda elettorale. [...] Pretendere di azzerare la comunicazione di questo tipo di eventi perché non sono indispensabili, non solo appare del tutto fuori dal reale intento della norma ma assume i contorni di una sorta di autolesionismo istituzionale che non può che ripercuotersi negativamente sui cittadini e sulle attività produttive".

- "Infine, non si comprende che tipo di violazione dell'art. 9 della Legge 28/2000 possano costituire gli eventi e gli spettacoli in programma durante l'evento. [...] Invece occasioni come il Premio Andersen, che rappresenta per il territorio un'offerta culturale di alto livello e fornisce un volano economico, devono essere valorizzate e sostenute soprattutto dalle amministrazioni locali".

Il Corecom "dalle controdeduzioni del Comune si ravvisa come sia stata necessaria tale azione nel contesto di tale evento internazionale, in considerazione del fatto che il Comune di Sestri Levante non è chiamato a consultazioni elettorali amministrative e che tale comunicazione non riguarda temi relativi ai 5 referendum" e, in conseguenza, **ha proposto "l'archiviazione amministrativa per quanto di competenza, a fronte dell'istruttoria esperita, per adeguamento spontaneo"**.

L'Autorità ha:

- ✓ ritenuto che le attività di informazione e comunicazione, oggetto delle segnalazioni, poste in essere dall'amministrazione comunale di Sestri Levante e dalla sua società partecipata in-house providing Medi@terraneo Servizi srl, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della L. n. 150/2000;
- ✓ rilevato che la pubblicazione dei contenuti segnalati ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alle campagne per le consultazioni referendarie in corso;
- ✓ ritenuto, con riferimento all'informazione sul "Premio Andersen", oggetto della segnalazione del 26 maggio 2022, quanto segue:

- in base alla prassi consolidata dell’Autorità, in periodo di campagna elettorale e referendaria l’innegabile rilevanza di manifestazioni, anche riconosciute su scala internazionale, non vale comunque, ad escludere, in modo automatico, l’applicazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000. Ai fini di una deroga a tale divieto occorre, quindi, avere comunque riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della “impersonalità” e “indispensabilità”, tenendo conto che l’importanza dell’evento potrebbe al più suggerire un’applicazione meno rigorosa del solo requisito della “indispensabilità”;
- quanto all’apposizione dei loghi si rileva che, con circolare del 20 marzo 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni centrali dello Stato al più rigoroso rispetto dei requisiti posti dall’art. 9 della L. 28/2000, raccomandando la realizzazione di messaggi di comunicazione istituzionale “in forma impersonale recando esclusivamente l’emblema della Repubblica”;
- avuto riguardo alla valenza culturale e internazionale del “Premio Andersen”, al suo radicamento territoriale, alle potenziali ricadute economiche dell’evento, specie in considerazione degli effetti della pandemia sul tessuto produttivo e sociale, in linea generale si ritiene che informare sul “Premio Andersen” debba essere considerato necessario e che, pertanto, la diffusione di informazioni sullo stesso soddisfi il criterio della “indispensabilità” in deroga al divieto dell’art. 9 della succitata legge;
- ✓ ritenuto, con riferimento ai contenuti riguardanti il “Premio Andersen”, indicati nella segnalazione del 26 maggio 2022, quanto segue:
 - il link Sestri Levante, dal 3 giugno fiabe protagoniste con il Festival Andersen - YouTube indicato dall’esponente riguardo alla conferenza stampa di presentazione del “Premio Andersen” rimanda ad un filmato relativo ad una serie di interviste, tra cui quella al Sindaco del Comune di Sestri Levante, diffuso da un quotidiano online denominato “Lavocedigenova.it” attraverso un canale YouTube. Non risulta inquadrabile, pertanto, come comunicazione istituzionale, non rientrando nell’ambito di applicazione della L. n. 150/2000;
 - la brochure con il programma dell’Andersen Festival, reperibile dal sito Andersen Premio e Festival –di Sestri Levante (andersensestri.it) presenta i loghi: Comune di Sestri Levante, Medi@terraneo Promozione e Sviluppo Turistico, Regione Liguria, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Genova e, pertanto, non soddisfa il criterio della “impersonalità” in deroga al divieto dell’art. 9 della L. n. 28/2000;
 - l’offerta culturale del “Festival Andersen” è costituita dall’insieme degli eventi in programma. Intervenire sulle iniziative calendarizzate per il periodo 3-12 giugno 2022 oltre a determinare indubbi problemi organizzativi, anche di ordine economico, arrecherebbe grave pregiudizio reputazionale al Festival tanto in ambito nazionale, quanto in ambito internazionale;
 - ✓ ritenuto di discostarsi parzialmente dalle conclusioni formulate dal Comitato competente in merito alla segnalazione del 26 maggio 2022, avente ad oggetto contenuti riferiti al “Festival Andersen”, segnatamente all’intervista al sindaco del Comune di Sestri Levante in occasione della conferenza stampa di presentazione del “Premio Andersen”, alla brochure con il programma dell’Andersen Festival e all’offerta culturale del “Festival Andersen” del periodo 3-12 giugno 2022;
 - ✓ ritenuto in particolare che la brochure con il programma dell’Andersen Festival, in considerazione dell’apposizione del logo del Comune di Sestri Levante e dei loghi di altre Pubbliche Amministrazioni, anche centrali, non integra il requisito della “impersonalità” posto dall’art. 9 della L. n. 28/2000.

Delibera n. 394/22/CONS

(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 25 settembre 2022)

Ordine nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale per la violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000. **[Archiviazione solo nei confronti del Comune Roma Capitale]**

Segnalazione la violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del Presidente della Regione Lazio e del Sindaco di Roma Capitale, che hanno convocato nella sede della Regione Lazio,

una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti destinati al Municipio Roma X (Ostia).

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto l'archiviazione nei confronti del Comune di Roma Capitale in quanto non risultano accertate forme di trasmissione della conferenza stampa in questione ai fini della riconducibilità nell'ambito di applicazione del citato art. 9, mentre verso la Regione Lazio ha proceduto con la sanzione in quanto ha rilevato che l'attività di comunicazione effettuata dalla Regione non è caratterizzata dai requisiti di impersonalità per la presenza del logo della Regione, perché la promozione della stessa, attraverso l'utilizzo dei locali dell'Amministrazione regionale e dell'ufficio stampa regionale, è stata fatta dal Presidente della Regione Lazio, candidato alle elezioni politiche con commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi...[...] e di indispensabilità trattandosi comunque di comunicazione certamente differibile nel tempo in quanto le informazioni relative alle valutazioni degli investimenti relativi all'opera pubblica ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale.

Delibera n. 149/23/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di Alassio (SV) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione pubblicazione, sul proprio profilo Facebook "Marco Melgrati Sindaco", in data 12 maggio, ultimo giorno della campagna elettorale, di un post sull'inaugurazione di un parcheggio, con foto che ritraggono il sindaco uscente che indossa la fascia tricolore.

Decisioni e Motivazioni Si deve premettere che come rappresentato dal competente Comitato "a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì la foto del Sindaco che indossa la fascia tricolore, distintiva della carica istituzionale, recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune di Alassio, come disciplinato dall'attuale Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel Dlgs n. 267/00 Tuel, all'art. 50, comma 12" e come indicato dal Sindaco di Alassio nelle osservazioni trasmesse la notizia diffusa dal Comune sull'inaugurazione del parcheggio di via Pera "è stata predisposta in forma neutra, senza citare Assessorati e senza fotografie a corredo [...]". AGCOM ha comunque condiviso le conclusioni a cui è pervenuto il competente Comitato e sanzionato il Comune per i chiari elementi di collegamento tra il profilo Facebook "Marco Melgrati Sindaco", che non può essere considerato profilo privato in quanto

riconducibile all'Amministrazione comunale di Alassio di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco, e i canali istituzionali del Comune stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 228/16/CONS, n. 242/16/CONS, n. 257/17/CONS, n. 162/19/CONS, n. 170/19/CONS, n. 228/19/CONS, n. 250/19/CONS, n. 308/19/CONS, n. 279/21/CONS n. 384/21/CONS, n. 271/22/CONS, n. 293/22/CONS, n. 102/23/CONS, n.148/23/CONS, n. 173/23/CONS.

E. Notiziario comunale, bilancio di fine mandato, distribuzione di opuscoli/volantini, cartelloni/manifesti pubblicitari, invio di lettere



Per ottemperare a specifici obblighi di trasparenza amministrativa, gli Enti pubblici sono tenuti a redigere e pubblicare sul proprio sito internet la Relazione di fine mandato sulle attività svolte nei quinquenni amministrativi, in adempimento a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs 149/2011.

Tali attività però non possono essere considerate idonee ad escludere l'applicazione dell'art. 9 L. n. 28/2000 e della L. n. 150/2000.

Idem dicasi per il notiziario comunale, la distribuzione di volantini, invio di lettere e manifesti pubblicitari che non vengono proibiti ma devono rispondere a quanto



previsto dalla L. n. 150/2000, che pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dall'art. 9 della L. n. 28/2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione.

Delibera n. 201/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Ordine nei confronti del Comune di Casalpusterlengo (Lo) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione distribuzione alla cittadinanza dell'opuscolo denominato "Bilancio di mandato 2014-2019" recante articoli e foto del Sindaco e degli Assessori.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, nel condividere le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto l'opuscolo denominato "Bilancio di mandato 2014-2019" indirizzato a "Tutte le famiglie residenti nel Comune di Casalpusterlengo", reca lo stemma del Comune, riporta risultati raggiunti dai singoli Assessorati, indicando nominativamente i titolari dell'incarico e foto del Sindaco, degli Assessori comunali e della Presidente del Consiglio comunale.

Delibera n. 235/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Ordine nei confronti del Comune di Collegno per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione diffuso in tutte le edicole del Comune il periodico gratuito "Collegno notizie" con allegata l'edizione cartacea della Relazione di fine mandato.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, nel condividere le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Collegno attraverso la diffusione della pubblicazione in questione non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il documento reca la dicitura "a cura dell'Ufficio stampa della Città di Collegno" né il requisito dell'indispensabilità: le informazioni contenute nella pubblicazione non possono essere considerate indispensabili ai fini dello svolgimento dell'attività amministrativa, non trattandosi della mera e impersonale riproduzione della relazione di fine mandato, ma di una sintesi per estratto, tendente a una rappresentazione elogiativa e non neutrale dei risultati conseguiti.

Delibera n. 475/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni regionali, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti del Comune di Palù (VR) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione nelle cassette delle lettere dei cittadini di Palù, dei volantini che pubblicizzano un evento da tenersi giovedì 10 settembre.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione in quanto ha rilevato che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata con la distribuzione dell'invito all'evento "posa della prima pietra del polo scolastico" previsto per il 10 settembre 2020 non presenta i requisiti cui l'art. 9 della L. n. 28/2000. [...] inoltre, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - relativa ad un incontro per informare la cittadinanza sulla costruzione di un polo scolastico - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'Ente e ben avrebbe potuto essere organizzata in un momento successivo alla campagna referendaria ed elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale invito riporta la dicitura

“l’Amministrazione comunale”. L’ Autorità ha ravvisato pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 citato.

Delibera n. 301/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune di Casteldelfino (CUNEO) per la violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione invio da parte del Sindaco uscente ai residenti di Casteldelfino di resoconto dettagliato sulla situazione degli investimenti nel settore dei lavori pubblici nel Comune stesso, intitolato “LAVORI PUBBLICI 2016-2021”.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, condividendo le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune ritenendo la descritta attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Comune di Casteldelfino non ricorrendo il requisito dell’impersonalità, in quanto nella lettera è riportata una sintesi della rendicontazione pubblica dei lavori dell’amministrazione 2016-2021, con riferimenti a consigliere comunale e in calce la dicitura “**Il Sindaco e gli Amministratori di tutto il Consiglio Comunale**”, elementi questi “tali da indurre il cittadino a ritenere che la comunicazione de quo provenga dall’Amministrazione comunale, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo contenute nella predetta lettera del 27 agosto 2021 non sono “una comunicazione al cittadino” avente “un carattere di necessità poiché non era mai stata effettuata in precedenza negli anni del mandato”, e già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, non in ultimo, recanti espressioni di soddisfazione per i lavori comunali realizzati in chiave propagandistica.

Delibera n. 320/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

La delibera contiene più fattispecie ma in questa sezione ci soffermiamo sulla lettera inviata dal Sindaco

Ordine nei confronti del Comune di Palosco (Bergamo) per la violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione una lettera a firma del Sindaco contenente informazioni sulle modalità di pagamento della tassa rifiuti.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha proceduto alla sanzione del Comune ravvisando che la lettera riferita alla Tari [...], consegnata ai cittadini dal Comune di Palosco, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto non ricorre il requisito dell’impersonalità, perché riporta il logo e il timbro del Comune e in calce la firma del Sindaco di Palosco, né il requisito dell’indispensabilità, trattandosi di informazioni relative al pagamento della tassa differibili, in quanto “la vera bolletta verrà recapitata verso la fine dell’anno 2021 e il pagamento avverrà in un’unica soluzione il prossimo [...]” e sono utilizzate espressioni di soddisfazione da parte del Sindaco uscente ricandidato “Questa Amministrazione Comunale ha voluto concentrare i propri sforzi cercando di raggiungere la Cittadinanza [...] dando un segnale tangibile e concreto”.

Delibera n. 354/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Carmagnola (Torino) per la presunta violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000. **[Adeguamento spontaneo]**

Segnalazione Nei tabelloni delle pubbliche affissioni sono stati affissi, a cura dell’Amministrazione comunale in carica e con diffusione in tutta la città, varie decine di manifesti a firma del Sindaco e dell’Assessore ai trasporti, sottoscritti con i nomi degli amministratori e non in forma impersonale, recanti “È nato il nuovo trasporto pubblico in città”, distribuiti anche “come inserzione contenuta nel numero datato “settembre” del mensile locale “Il Carmagnolese”

Decisioni e Motivazioni AGCOM, aderendo alla proposta formulata dal Comitato competente, ha deliberato l’archiviazione del procedimento dopo aver rilevato che l’accaduto non è riconducibile

all'Amministrazione comunale, in quanto dalle delibere acquisite, emerge che l'Ente è intervenuto unicamente per consentire che fossero concesse determinate agevolazioni tariffarie all'utenza e per l'introduzione di nuove corse sulla linea urbana [...]non ravvisandosi in nessun caso che "l'Ente abbia finanziato anche indirettamente la pubblicità "e che comunque il Comune di Carmagnola, nell'ottica di evitare qualsiasi contestazione, ha disposto l'oscuramento su tutta la cartellonistica dello stemma dell'Ente, la copertura della sottoscrizione contenente i nominativi del Sindaco e dell'Assessore ai Trasporti e la cancellazione della scritta l'Amministrazione informa riscontrando così l'adeguamento spontaneo che si configura come elemento assorbente della condotta rilevata, rispetto ad ogni ulteriore valutazione circa la sussistenza del requisito soggettivo richiesto ai fini dell'applicazione del divieto declinato all'art. 9 citato.

Per quanto attiene all'inserimento del manifesto in questione sul mensile "Il Carmagnolese", attesa l'assenza di documentazione, fatta eccezione per la fattura relativa alle spese intestata al vettore e non al Comune di Carmagnola, non si è reso possibile l'accertamento da parte del Comitato competente.

Delibera n. 196/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Rignano sull'Arno (FI) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione distribuzione ai cittadini e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del "Bilancio di fine mandato 2017 – 2022" da parte dell'Amministrazione comunale.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune in quanto ha ritenuto che la distribuzione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del volume oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto rilevando che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno è priva del requisito dell'indispensabilità e dell'indifferibilità della comunicazione in quanto le informazioni contenute nella pubblicazione denominata "Bilancio sociale di fine mandato 2017 -2022" sono relative alle attività svolte dall'Amministrazione nel corso del proprio mandato e non risultano, pertanto, essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione riporta il logo del Comune e una lettera introduttiva sottoscritta dal Sindaco, con l'indicazione della sua carica istituzionale, in cui vengono presentate le attività svolte dall'Amministrazione comunale. La pubblicazione oggetto di segnalazione appare diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Ente [...]

Delibera n. 273/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Deruta (PG) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione diffusione di un volantino di invito ad una giornata di fitness recante il logo del Comune di Deruta.

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha sanzionato il Comune in quanto, sebbene la diffusione del post oggetto di segnalazione ad opera della Bull's Academy non sia attribuibile all'Amministrazione dello stesso, la concessione del patrocinio avvenuta in data 22 aprile 2022 e relativa all'evento che si è svolto il 5 giugno 2022, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla L. n. 150/2000 come definite dall'art. 1 della stessa.

L'attività di concessione del patrocinio da parte del Comune di Deruta appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la locandina reca il logo del Comune ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta.

Delibera n. 382/22/CONS

(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 25 settembre 2022)

La delibera contiene più fattispecie ma in questa sezione ci soffermiamo sulla lettera inviata dal Sindaco.

Ordine nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (PADOVA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000. (**Lettera Università adulti**)

Segnalazione Lettera a firma de "Il Sindaco [...]" consegnata manualmente a tutta la cittadinanza inerente all'iniziativa dell'Università Adulti/Anziani, svolta con il contributo del Comune di Carmignano e allegata a questa viene consegnato anche il volantino delle elezioni politiche del 25 settembre con l'immagine e l'introduzione del Sindaco.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha ritenuto di sanzionare il Comune rilevando che l'attività di comunicazione effettuata dallo stesso attraverso la distribuzione della lettera in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto, pur ravvisandosi l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione delle informazioni relative all'inizio delle lezioni dell'anno accademico 2022 dell'Università degli adulti, fissato per il giorno 4 ottobre 2022, con effettuazione delle iscrizioni in data 20 e 22 settembre 2022, tuttavia difetta del requisito dell'impersonalità per la presenza del logo dell'Ente con la relativa dicitura e le firme del Sindaco e dell'Assessore delegato all'Università, con commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi del Sindaco [...].

Delibera n. 39/23/CONS

(Elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia, 12 e 13 febbraio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di Adro (BS) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione rinvenimento di materiale propagandistico [...] su carta intestata del Comune di Adro, a firma del Sindaco e indirizzata ai concittadini, volta ad esprimere il proprio sostegno nei confronti dell'attuale Presidente della Regione Lombardia e a invitare la cittadinanza a rinnovare tale appoggio politico con il proprio voto [...]

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha proceduto alla sanzione del Comune considerato che si è proceduto alla diffusione di una comunicazione su carta intestata dell'Ente, protocollata, firmata dal Sindaco ed indirizzata ai concittadini, volta ad esprimere il proprio sostegno nei confronti dell'Amministrazione regionale lombarda al voto e a invitare la cittadinanza a rinnovare tale appoggio politico con il proprio voto nel corso delle elezioni regionali, contravvenendo così a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 321/16/CONS, n. 322/16/CONS n. 615/16/CONS, n. 436/17/CONS, n. 131/19/CONS, n. 164/19/CONS, n. 201/19/CONS, n. 230/19/CONS, n. 233/19/CONS, n. 251/19/CONS, n. 64/20/CONS, n. 408/20/CONS, n. 418/20/CONS, n. 422/20/CONS, n. 423/20/CONS, n. 432/20/CONS, n. 319/21/CONS, n. 321/21/CONS, n. 350/21/CONS, n. 367/21/CONS, n. 152/22/CONS, n. 153/22/CONS, n. 102/23/CONS, n.110/23/CONS, n. 129/23/CONS

F. Comunicazioni di pubblica utilità, comunicazioni su temi di interesse generale



Le fattispecie riportate, che rientrano in questa casistica, trattano di iniziative ritenute di interesse per la collettività ma non strettamente legate all'attività dell'Ente.

Come ampiamente sin qui trattato, durante il periodo elettorale, alla Pubblica Amministrazione non è impedito di continuare a informare i propri cittadini con notizie, ritenute necessarie e inderogabili, mediante i mezzi a disposizione.

L'importante è che l'attività di comunicazione soddisfi il requisito della indispensabilità contemporaneamente a quello dell'impersonalità.

Delibera n. 257/17/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 11 giugno 2017)

Ordine nei confronti del Comune di Jesolo (Venezia) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione sul sito istituzionale l'avvenuta pubblicazione del comunicato sulla giornata di studio dal titolo "La gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto" redatto dall'Ufficio Comunicazione comunale, nel quale è indicata l'avvenuta concessione del patrocinio comunale, così come da programma della suddetta giornata di studio" con "lo stemma del comune e [...] la previsione di un indirizzo di saluto del Sindaco all'apertura dei lavori, ancorché di fatto il Sindaco non vi abbia partecipato"

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha sanzionato il Comune prendendo atto che nel comunicato stampa e nella locandina relativi alla manifestazione contestata, compaiono riferimenti all'Ufficio Comunicazione comunale e all'indirizzo di posta elettronica, al Sindaco uscente nel giorno di apertura dei lavori, nonché il patrocinio e il logo del Comune di Jesolo e dopo aver considerato che la pubblicazione del comunicato e della locandina relativi all'evento oggetto della denuncia sul sito istituzionale del Comune stesso è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla L. n. 150/2000. Inoltre, in tali attività di comunicazione istituzionale non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate sul programma relativo alla giornata di studio sulla gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto non si limitano con tono neutrale a fornire la mera comunicazione del convegno, ma costituiscono una sollecitazione con finalità promozionali alla partecipazione all'evento e, pertanto, ben avrebbero potuto essere pubblicate in forma neutra e senza enfasi promozionale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, è stata rilevata la presenza del logo del Comune e l'indicazione del patrocinio, nonché l'Ufficio Comunicazione dell'Ente con il corrispondente indirizzo di posta elettronica in violazione alla disposizione del predetto art. 9.

Delibera n. 514/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni regionali, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti del Comune di Ponte San Nicolò (PD) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione spedizione alle famiglie di Ponte San Nicolò di un comunicato dell'Amministrazione comunale inerente allo spostamento dei seggi elettorali, sottoscritto dal Sindaco e da un Assessore, quest'ultimo candidato consigliere comunale.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione preso atto della non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000 in quanto l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata con la distribuzione della lettera, oggetto di segnalazione, pur essendo ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di comunicare agli elettori la variazione dei luoghi di votazione per le elezioni del 20 e 21 settembre, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la lettera riporta il logo del Comune di Ponte San Nicolò e le firme del Sindaco e dell'Assessore ai lavori pubblici nella loro veste istituzionale.

Delibera n. 70/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Trattasi di una delibera complessa, riferita all'annualità 2020, nella quale sono riportati due profili di cui uno integra la violazione per la quale è stata deliberata la sanzione in quanto l'Autorità non ha condiviso le conclusioni del Comitato.

Ordine nei confronti del Comune di Rovato (BS) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione il Comune di Rovato aveva realizzato una “campagna pubblicitaria social e servizi vari connessi” denominata “Vivi Rovato” con la quale si “propagandano le azioni dell’Amministrazione comunale uscente con articoli, servizi video, interviste, commenti e notizie”.

Decisioni e Motivazioni l’Autorità ha parzialmente aderito alla proposta di archiviazione, rilevando che dagli accertamenti istruttori svolti dal competente Comitato è emerso che “il sito www.vivirovato.info” si presenta come un prodotto editoriale non direttamente riconducibile alla responsabilità dell’Amministrazione comunale di Rovato bensì alla società “Astrale Time” ritenendo che l’attività di comunicazione effettuata sul sito “Vivirovato.info” non costituisca iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 in quanto il predetto sito è riferibile ad una società privata e sotto la responsabilità del direttore responsabile [...]

Viceversa sotto altro profilo, l’Autorità non ha condiviso le conclusioni del Comitato con riferimento alle iniziative di comunicazione svolte dal Comune di Rovato attraverso la pubblicazione di post sulle pagine Facebook “Città di Rovato” e “Vivi Rovato”. In particolare, sulla pagina Facebook “Vivirovato”, è presente il link di collegamento alla pagina ufficiale del Comune, e sono riportate le medesime notizie e locandine, recanti il logo dell’Ente, presenti sulla pagina istituzionale, pertanto, si è ritenuto che la comunicazione su tale pagina sia riferibile all’Amministrazione comunale di Rovato.

Tale collegamento risulta comprovato, oltre che dall’affidamento ad Astrale Time dell’incarico di effettuare “una campagna pubblicitaria social e servizi connessi”, dalla pubblicizzazione dell’iniziativa di comunicazione “Vivi Rovato” effettuata attraverso manifesti pubblicitari recanti il logo del Comune di Rovato, affissi negli spazi comunali “di affissione di natura istituzionale e pubblicato sul profilo Facebook “Astrale Time”, da cui risulta “Vivi Rovato nuovo progetto di comunicazione comunale realizzato in collaborazione con la Città di Rovato”.

Nella predetta attività di informazione e comunicazione effettuata dall’Amministrazione comunale di Rovato attraverso la pubblicazione dei post che riportano locandine varie non ricorre il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle iniziative ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Rovato rende il materiale informativo non conforme a quanto previsto dal già citato art. 9. Considerato che il mancato svolgimento dell’istruttoria sommaria da parte del competente Comitato a seguito della segnalazione presentata in data 16 settembre 2020 e la tardiva trasmissione della nota di osservazioni e della documentazione integrativa da parte dei segnalanti non ha consentito l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge n. 28/2000 prima della chiusura della campagna elettorale, l’Autorità ha sanzionato ugualmente il Comune ordinando la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla fine della campagna elettorale.

Delibera n. 350/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Povoletto (UD) per la violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione comunicazione istituzionale attraverso una locandina di promozione di un evento di presentazione di un libro affissa all’interno della bacheca comunale e pubblicata anche sulla pagina Facebook istituzionale del Comune stesso, nella quale viene riportato, nella parte alta, il logo del Comune e attraverso la partecipazione all’evento stesso del Sindaco del Comune [...], seduto tra il pubblico, la cui presenza sarebbe stata sottolineata nell’intervento introduttivo svolto da un Assessore della Giunta comunale, per affermare che il Sindaco non sarebbe potuto intervenire in quanto candidato al Senato della Repubblica. Tale evento risultava al Comitato competente patrocinato e organizzato dal Comune in collaborazione con il Gruppo A.N.A. di Povoletto.

Decisioni e Motivazioni l’Autorità ha proceduto alla sanzione perché l’attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il patrocinio dell’evento menzionato, nonché con l’affissione e

diffusione, rispettivamente in forma cartacea e telematica, delle relative locandine appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le locandine recano il logo del Comune e, pertanto, sono direttamente attribuibili all'Amministrazione che lo rappresenta.

Inoltre la diffusione delle locandine relative all'evento patrocinato e il patrocinio stesso conferito dal Comune all'evento integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000.

Delibera n. 351/22/CONS

(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 25 settembre 2022)

Ordine nei confronti della Regione Umbria per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione l'Agenzia Umbria Notizie, notiziario quotidiano per la stampa e le radiotelevisioni, a cura dell'Ufficio stampa della Giunta Regionale dell'Umbria, diramava un lancio dal titolo "Ferrovie: domani, martedì 13 settembre, riapertura della tratta Ponte San Giovanni - Perugia". In chiusura del dispaccio viene specificato che al termine della tratta "ci saranno i saluti istituzionali delle autorità presenti" il giorno seguente la stessa Agenzia diramava alle redazioni un comunicato stampa in cui venivano riportate le dichiarazioni virgolettate della Presidente della Regione e dell'Assessore ai trasporti con tanto di indicazione esplicita di "allegato: comunicato FS Italiane — immagini ed interviste Avinews" ovvero l'agenzia video che, su richiesta e commissione della stessa Regione, diffonde contenuti ai media locali e nazionali. Lo stesso comunicato veniva poi pubblicato sulla home page della Regione Umbria e inserito tra le notizie del giorno dell'Agenzia Umbria Notizie. [...] È stato poi specificato che *Dal servizio effettuato dalla TGR Umbria* [...] si appura inoltre che durante il taglio del nastro, oltre alle figure istituzionali erano presenti esponenti politici e Consiglieri regionali della maggioranza, che chiariscono ancora di più la natura propagandistica della manifestazione.

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha proceduto alla sanzione della Regione Umbria a seguito dell'istruttoria del Comitato che ha rilevato che nell'attività di comunicazione effettuata dalla Regione stessa, a mezzo del proprio sito istituzionale non ricorrevano contemporaneamente i due requisiti: indispensabilità e impersonalità per legittimare la deroga al divieto ivi sancito. Nel caso di specie, le informazioni riportate non si limitano a fornire con tono neutrale la mera comunicazione della riapertura della tratta ferroviaria [...] ma, nelle forme e nei modi, sembrano offrire una valutazione sull'operato dell'Amministrazione regionale. Non appare poi ricorrere neanche il requisito della impersonalità, poiché la notizia è inequivocabilmente riconducibile all'Ente, in quanto pubblicata dall'Agenzia di informazione della Giunta regionale sul sito istituzionale della Regione stessa, ed è stata resa da soggetti investiti di cariche istituzionali regionali con l'indicazione degli stessi – la Presidente e l'Assessore regionale ai trasporti – e le dichiarazioni fedelmente riportate.

Delibera n. 102/23/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione organizzazione, da parte del Comune, di un evento consistente nella posa della prima pietra di una Scuola primaria e delle correlate attività di comunicazione istituzionale all'evento stesso, come la diffusione di inviti e locandine. Gli inviti alla cittadinanza riportavano il logo del Comune e la firma del Sindaco, mentre le locandine, riportanti sempre il logo del Comune, contenevano la dicitura: "Parteciperanno il Ministro dell'Istruzione della Repubblica Italiana On. Giuseppe Valditara e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia On. Massimiliano Fedriga". Inoltre, "assieme alla copia della locandina e dell'invito, il segnalante allegava copia di una richiesta inviata dal Sindaco al locale Dirigente scolastico, affinché questi estendesse l'invito a professori, genitori ed alunni, alla quale il Dirigente dava positivo seguito con propria nota del 17 marzo u.s..

Decisioni e Motivazioni L'AGCOM ha condiviso la proposta di sanzione del Comitato in quanto tali attività di comunicazione effettuate dal Comune di San Giorgio della Richinvelda attraverso la locandina e gli inviti, nonché il comunicato stampa in questione non presentano entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto tali attività potevano essere differite in un momento successivo alla chiusura della campagna elettorale in cui lo stesso Sindaco uscente, risulta a sua volta candidato Sindaco, né il requisito dell'impersonalità per la presenza in tutte del logo del Comune e dei riferimenti al Ministro dell'Istruzione ed al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, tra i partecipanti all'evento, nonché della firma del Sindaco Michele Leon soltanto negli inviti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 191/16/CONS, n. 488/16/CONS, n. 408/20/CONS, n. 432/20/CONS, n. 474/20/CONS, n. 280/21/CONS, n. 199/22/CONS, n. 221/22/CONS, n. 258/22/CONS, n. 349/22/CONS, n.148/23/CONS, n. 30/24/CONS, n. 49//CONS.

G. Eventi comunicativi effettuati da soggetti politici o altri soggetti imputati alla Pubblica Amministrazione, spendita della carica (Sindaco, Vicesindaco, Assessore, ecc...)



In questa casistica sono riportate le delibere che riguardano le comunicazioni/propaganda a favore di liste o candidati effettuate dai soggetti politici che ricoprono una carica istituzionale, imputate nelle segnalazioni alla Pubblica Amministrazione.

Secondo un orientamento costante dell'Autorità, si reputa che quest'ultimi possano compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, purché tale attività risulti riconducibile esclusivamente al singolo esponente politico e non al ruolo istituzionale dallo stesso ricoperto.

In tal senso si ritiene pertanto che non potrà essere utilizzato il logo della Giunta e del Consiglio regionale/provinciale/comunale, la e-mail del Consiglio regionale/provinciale/comunale per la trasmissione del comunicato, né il sito istituzionale né i canali social istituzionali per la veicolazione del messaggio.

Delibera n. 436/17/CONS

(Referendum sull'autonomia del Veneto, 22 ottobre 2017)

Ordine nei confronti del Comune di Chiampo (VI) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione invito rivolto a tutta la cittadinanza sulla pagina ufficiale del social network del Comune e sul blog ufficiale della Città di Chiampo con pubblicazione di locandina che pubblicizza un incontro pubblico organizzato dal partito politico "Siamo Veneto-Indipendenza" sul tema del referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto" [...] con gli interventi previsti "del Sindaco di Chiampo e di Consigliere regionale di Siamo Veneto". Inoltre, sulla citata pagina Facebook comunale è "stata trasmessa la diretta dell'incontro pubblico".

Decisioni e Motivazioni l'Autorità ha aderito alla proposta del Comitato sanzionando il Comune considerato che le pubblicazioni relative all'incontro pubblico oggetto di segnalazione non appaiono rientrare nelle attività della comunicazione istituzionale recate dalla disposizione normativa, in quanto nelle stesse non ricorre né il requisito dell'impersonalità della locandina - che reca lo stemma del Comune e il logo del blog ufficiale della Città di Chiampo - né tantomeno dell'indispensabilità delle

iniziative di comunicazione aventi ad oggetto l'informazione sul referendum del 22 ottobre 2017, consentite solo alla Regione Veneto che è stata la promotrice del referendum in questione.

Delibera n. 522/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni regionali, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione in data 11 settembre 2020, ore 12.30 la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha organizzato e condotto una conferenza stampa [...] avente ad oggetto gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione dell'epidemia da Covid 19 in Trentino e le decisioni, di natura generale, assunte dalla Giunta medesima". In particolare "la conferenza stampa in questione veniva diffusa pubblicamente tramite diretta streaming sulla pagina Facebook del presidente della Provincia Autonoma di Trento e faceva riferimento a provvedimenti che prevedono lo stanziamento di fondi provinciali per il finanziamento di opere pubbliche per [...] a meno di dieci giorni dalle elezioni comunali.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione rilevando che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione della conferenza sul profilo Facebook "Maurizio Fugatti", oggetto di segnalazione, non presenta i requisiti cui l'art. 9 della L. n. 28/2000. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate nel video oggetto di segnalazione ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo senza compromettere l'efficace funzionamento dell'Ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, attesa anche la modalità della conferenza stampa utilizzata. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, il video pubblicato riporta l'inquadratura del tavolo della conferenza recante "Provincia Autonoma di Trento", a cui hanno partecipato Maurizio Fugatti nella sua veste istituzionale di Presidente e Assessori provinciali.

Delibera n. 608/20/CONS

(Referendum popolare confermativo ed elezioni regionali, 20 e 21 settembre 2020)

Ordine nei confronti del Comune di Cogollo Del Cengio (VICENZA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione pubblicazioni nel profilo Facebook "Rinasci Cogollo" e precisamente di: n. 3 post, n. 7 pagine contrassegnate dalla duplice indicazione "Comune di Cogollo del Cengio" e "Lista civica Rinasci Cogollo" e n. 2 pagine del "Programma amministrativo" della "Lista civica Rinasci Cogollo".

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha disposto la sanzione ravvisando la non rispondenza dei post oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000, dopo aver rilevato che in tale attività di comunicazione sostanzialmente imputabile al Comune di Cogollo del Cengio non ricorre né il requisito dell'impersonalità in quanto nei post accertati vengono riprodotte immagini relative ai mezzi occorsi per i lavori comunali di asfaltatura strade, ed è riportata la rendicontazione pubblica lavori Amministrazione 2015-2020 in diverse pagine con l'intestazione "Comune di Cogollo del Cengio" in correlazione con quella di Lista Civica "Rinasci Cogollo", unitamente ai nominativi del Sindaco uscente e di Assessori comunali, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni relative alle attività svolte nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nella relazione di fine mandato disponibile sul sito istituzionale del Comune, senza che fosse necessario riportarle nella rendicontazione pubblica lavori amministrazione 2015-2020 e nel programma elettorale all'interno del profilo personale Facebook della Lista Civica "Rinasci Cogollo" - *Candidato Sindaco Piergildo Capovilla*".

Delibera n. 298/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune di Taviano (LECCE) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione Dal 4 di agosto 2021... le comunicazioni istituzionali del Sindaco, degli Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Taviano sono state abbondanti, personali, dirette e certamente non attinenti ad una attività indispensabile. Più precisamente, si segnala che “i cittadini sono stati informati di serate musicali, di iniziative turistiche, del rifacimento di qualche strada, della pulizia di qualche tombino, della organizzazione di qualche serata a scopo sociale o ricreativo, attraverso la pubblicazione degli stessi sulla pagina ufficiale Facebook” [...] con il logo del Comune e con la sottoscrizione del Sindaco e dei vari Assessori di riferimento [...] i quali [...] hanno utilizzato il ruolo che svolgono, l’attività organizzativa dell’Ente, le risorse economiche del Comune stesso, per fare una illegittima, inidonea, inopportuna ed ingiusta propaganda elettorale”, anche “sulle pagine personali”

Decisioni e Motivazioni l’Autorità ha sanzionato il Comune prendendo atto che, nell’ambito dell’istruttoria svolta, non è stato possibile da parte del Comitato competente verificare con elementi essenziali e imprescindibili la riconducibilità delle foto allegate alla segnalazione alle pagine personali Facebook del Sindaco, degli Assessori e Consiglieri comunali di maggioranza del Comune di Taviano e che l’attività di comunicazione relativa ai post pubblicati sul profilo Facebook istituzionale del Comune stesso, più precisamente locandine riferite ad eventi, iniziative, manifestazioni socioculturali, turistiche nonché post relativi a lavori pubblici dell’Amministrazione sono state realizzate utilizzando le piattaforme digitali.

Nelle pubblicazioni non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto contengono locandine con la presenza del logo dell’Ente e la sottoscrizione del Sindaco, in alcuni casi anche le foto, e dei vari Assessori al ramo, nonché la firma del Sindaco nei post sui lavori pubblici, né il requisito dell’indispensabilità poiché le informazioni in esse contenute riferite a eventi e iniziative culturali, anche nella stagione turistica, non attengono alle funzioni istituzionali del Comune, e quelle relative ai lavori pubblici presentano commenti ed espressioni propagandistiche ed enfatiche e possono considerarsi differibili in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Delibera n. 340/21/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Campolongo Maggiore (VENEZIA) per la presunta violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000. **[Adeguamento spontaneo]**

Segnalazione attività compiute da Amministratori uscenti e candidati alle elezioni amministrative per una serie di comunicazioni sia sul profilo social network Facebook istituzionale del Comune da parte del Sindaco uscente e sia sui profili personali Facebook da parte di Assessori uscenti, tutti candidati.

Decisioni e Motivazioni l’Autorità ha aderito alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato, dell’avvenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge con la rimozione spontanea dei filmati e dei commenti relativi alle attività di comunicazione da parte dell’Assessore comunale uscente candidato a Sindaco, nel profilo istituzionale Facebook del Comune di Campolongo Maggiore in quanto attribuibili all’Ente attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale, utilizzando quindi la piattaforma digitale

e le comunicazioni degli Assessori candidati che, pur pubblicate nei profili Facebook personali recano la condivisione di attività e contenuti propri dell’Ente e quindi riconducibili al Comune stesso, in quanto inducono nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione del filmato e dei post da parte del Comune e nella qualità di Assessori comunali uscenti, e risultano per l’effetto non conformi alla disposizione contenuta nell’art. 9 della L. 28/2000.

Delibera n. 222/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno 2022)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Civitanova Marche (MC) per la presunta violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione attività di comunicazione posta in essere dal Sindaco attraverso un profilo Facebook “collegato all’hashtag della sua lista civica (#Civitanova Unica)”

Decisioni e Motivazioni l’Autorità ha proceduto all’archiviazione degli atti condividendo le conclusioni del Comitato competente che, con riferimento alla pagina Facebook denominata “Fabrizio Ciarapica” oggetto di segnalazione, che dagli accertamenti istruttori non ha evidenziato elementi di riconducibilità all’Amministrazione comunale di Civitanova Marche in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’Ente.

Delibera n. 126/23/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di Pianella (Pe) per la violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione in due maxischermi [...], il Comune mandava in onda una serie di filmati /foto riferiti alle opere pubbliche realizzate e alla loro inaugurazione e “alle ore 11.32 del 5/5/2023 sulla piattaforma Facebook del Comune di Pianella erano state pubblicate una serie di comunicazioni relative alle attività dell’Amministrazione comunale”

Decisioni e Motivazioni AGCOM, condividendo le motivazioni adottate e le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune considerando che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di contestazione, poste in essere dall’Amministrazione comunale di Pianella attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale di post costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della L. n. 150/2000 in contrasto con il dettato dell’art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto prive dei requisiti dell’indispensabilità e dell’indifferibilità in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Pianella rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall’art. 9 della L. n. 28/2000. Mentre per quanto riguarda la serie dei filmati/foto il Comune ha oscurato le pubblicazioni trasmesse digitalmente sui due maxischermi, mediante sostituzione delle immagini relative ai lavori eseguiti negli ultimi anni.

Delibera n. 128/23/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Santa Marinella (RM) per la presunta violazione dell’art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione l’Amministrazione comunale di Santa Marinella con riferimento all’“attività di propaganda mascherata da comunicazione istituzionale da parte del Sindaco uscente [...] con comunicati stampa, annunci di progetti da realizzare e enfaticizzazione dell’operato della sua amministrazione” [...].

Decisioni e Motivazioni AGCOM, aderendo alla proposta formulata dal Comitato competente, ha deliberato l’archiviazione degli atti dopo aver rilevato che, con riferimento ai post pubblicati sulla pagina Facebook denominata “Pietro Tidei Candidato Sindaco”, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità di tale pagina all’Amministrazione comunale di Santa Marinella, in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’Ente. La pubblicazione degli articoli oggetto di segnalazione sul quotidiano “*La Provincia*” esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla L. n. 150/2000. Inoltre, la comunicazione dal titolo “*Ci provano ancora*”, pur prescindendo dall’assenza di elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione, non reca il logo del Comune ma solo la firma “Pietro Tidei” e non appare, quindi, formalmente riconducibile all’Ente medesimo. Alla luce di quanto espresso si ritiene la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell’art. 9, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di ipotesi di comunicazione istituzionale; gli accertamenti istruttori non evidenziano, in relazione alle iniziative oggetto di

segnalazione, forme di comunicazione e informazione istituzionale adottate dall'Amministrazione comunale di Santa Marinella in contrasto con il divieto sancito dal citato art. 9.

Delibera n. 129/23/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Ordine nei confronti del Comune di Morlupo per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione l'Amministrazione comunale ha proposto e continua a proporre senza soluzione di continuità comunicazione a carattere non istituzionale che rappresentano vere e proprie comunicazioni di valenza esclusivamente elettorale. Di tali comunicazioni si possono rilevare alcuni esempi attraverso il profilo Facebook del Comune [...] e ancora più con l'opuscolo, chiaramente di tenore propagandistico, composto di 64 pagine, del sommario e dell'introduzione, la cui distribuzione è iniziata a far data dal 4 maggio us. I suddetti opuscoli sono inoltre distribuiti in questi ultimi giorni di campagna elettorale presumibilmente dai candidati della lista Il Girasole attraverso le cassette postali dei cittadini unitamente al fax simile con invito al voto per la lista "Il Girasole" che candida alla carica di Sindaco [...]"

Decisioni e Motivazioni AGCOM, non condividendo le motivazioni addotte e le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune considerando che la distribuzione dell'opuscolo fino a ridosso della chiusura della campagna elettorale, come desumibile dalle memorie dell'Ente dell'11 maggio 2023, consente di ritenere tale attività presente durante la campagna elettorale, al punto che il Comune di Morlupo si è impegnato al "ritiro immediato di tutte le copie dell'opuscolo, non ancora distribuite, o altrimenti ritirabili, alla cessazione di ogni ulteriore distribuzione dell'opuscolo". Prendendo visione della copertina del frontespizio dell'opuscolo dal quale risulta apposto il logo del Comune di Morlupo con recapiti e contatti, e del sommario con la descrizione dell'elenco dei settori ed attività dell'Ente e l'introduzione con commenti dell'Amministrazione uscente", il tutto realizzato con enfasi e valenza propagandistica, e in assenza dei requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma contenuta nell'art. 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:

n. 568/16/CONS, n. 271/18/CONS n. 244/19/CONS, n. 245/19/CONS, n. 275/19/CONS, n. 279/19/CONS, n. 511/20/CONS, n. 523/20/CONS, n. 543/20/CONS, n. 608/20/CONS, n. 23/21/CONS, n. 319/21/CONS, n. 325/21/CONS, n. 384/21/CONS, n. 400/21/CONS, n. 268/22/CONS, n. 271/22/CONS, n. 272/22/CONS, n. 346/22/CONS, n. 352/22/CONS, n.103/23/CONS, n. 210/23/CONS, n. 211/23/CONS

H. Casi particolari



In questa casistica sono riportate le delibere che riguardano alcuni casi non trattati sino a ora. Come affermato dall'Autorità in diverse delibere, gli strumenti di informazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione.

Le Amministrazioni devono astenersi non solo dalle manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutti gli interventi che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'Ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata).

Delibera n. 279/19/CONS

(Elezioni dei membri del Parlamento europeo ed elezioni amministrative, 26 maggio 2019)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Angiari per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione con riferimento all'utilizzo dello stemma comunale, della pagina Facebook del Comune di Angiari, utilizzata a fini di propaganda elettorale personale da parte del Sindaco, e infine di post che, forvianti dalla realtà, condizionano l'elettorato.

Decisioni e Motivazioni AGCOM nel condividere le conclusioni formulate dal Comitato ha disposto l'archiviazione degli atti ritenendo che la pagina Facebook oggetto di segnalazione ha come titolare un soggetto privato pertanto non assoggettabile alla disposizione contenuta nell'art. 9, co. 1, della L.n. 28/2000, che è rivolta alle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre il logo utilizzato, estrapolato da internet, è molto somigliante ma non è il logo del Comune

Delibera n. 296/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Archiviazione del procedimento nei confronti dell'Università degli Studi di Udine per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione dalla casella di posta istituzionale del magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine (rettore@uniud.it), con destinatari la casella di posta istituzionale degli Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG (cr.organi.garanzia@regione.fvg.it) trasmesso un invito a un convegno organizzato dalla stessa Università.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, non condividendo le conclusioni formulate e la proposta di sanzione avanzata dal Comitato, ha deliberato l'archiviazione degli atti rilevando che, in assenza di ulteriori elementi in ordine alle modalità di diffusione e distribuzione dell'invito al Convegno, oggetto di contestazione, l'invio dalla "casella di posta istituzionale del magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Udine (rettore@uniud.it)" alla "casella di posta istituzionale degli Organi di garanzia del Consiglio regionale FVG (cr.organi.garanzia@regione.fvg.it)", non può considerarsi, di per sé, iniziativa di comunicazione istituzionale vietata. Pertanto, L'Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, la documentazione istruttoria non fornisce elementi utili a documentare le modalità di pubblicizzazione del convegno, precludendo di fatto l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità, sotto il profilo oggettivo, del divieto di comunicazione istituzionale, non integrando così la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Delibera n. 297/21/CONS

(Elezioni dirette dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 3 e 4 ottobre 2021)

Ordine nei confronti del Comune di Manoppello (PESCARA) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione tre comunicati, pubblicati sia sul sito istituzionale del Comune di Manoppello che nel profilo istituzionale Facebook dello stesso, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, nel condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune per la non rispondenza dei comunicati del 26, 30 e 31 agosto 2021 alla disposizione contenuta nel citato art. 9, pubblicati sia sul sito istituzionale del Comune di Manoppello che nel profilo Facebook, in quanto negli stessi non ricorre né il requisito dell'impersonalità nel comunicato del 26 agosto 2021, per la presenza di riferimenti al Sindaco del Comune e ad immagini relative alla futura realizzazione dell'opera pubblica né il requisito dell'indispensabilità poiché le notizie contenute non risultano "di servizio" ai fini della riapertura della scuola, e riportano espressioni del tenore "grazie all'intervento repentino dei soccorsi, allertati da alcuni residenti e dal Sindaco, presente sul posto" ed infine le informazioni relative alla progettazione architettonica della nuova piscina

comunale possono considerarsi differibili in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Delibera n. 347/22/CONS

(Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 25 settembre 2022)

Ordine nei confronti del Comune di Vicenza per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione nelle giornate del 24 e 25 agosto 2022, alcuni organi di stampa locali hanno pubblicato articoli con le dichiarazioni del Sindaco di Vicenza in merito alla campagna elettorale in corso per le elezioni politiche e che i suddetti articoli sono frutto della ripresa di un comunicato stampa inviato in data 24 agosto dal portavoce del Sindaco attraverso la mail istituzionale del Comune di Vicenza.

Decisioni e Motivazioni AGCOM, nel condividere le conclusioni formulate dal Comitato, ha sanzionato il Comune per la non rispondenza del comunicato pubblicato alla disposizione contenuta nel citato art. 9, ravvisando che l'attività di comunicazione segnalata è stata realizzata dal Comune di Vicenza attraverso la casella di posta elettronica istituzionale del portavoce del Sindaco all'indirizzo: mmontagna@comune.vicenza.it, mentre le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali online, pur riprendendo integralmente il testo del comunicato stampa, esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato art. 9. Inoltre, l'attività di comunicazione effettuata dal Comune attraverso la divulgazione del comunicato stampa non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità in quanto i contenuti del comunicato stampa ben avrebbero potuto essere diffusi al di fuori del periodo elettorale, né il requisito dell'impersonalità in quanto proveniente da una casella di posta elettronica istituzionale dell'Ente e contenente commenti del Sindaco, relativamente alla tenuta della sua maggioranza a seguito della candidatura di suoi tre Assessori, utilizzando espressioni di tenore politico.

Delibera n. 38/23/CONS

(Elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia, 12 e 13 febbraio 2023)

Archiviazione del procedimento nei confronti dell'azienda Lombarda Per L'edilizia Residenziale - A.L.E.R. della provincia di Milano per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

[Adeguamento Spontaneo]

Segnalazione video postato sul canale YouTube della A.L.E.R. della provincia di Milano della puntata della rubrica Tele A.L.E.R. Milano dal titolo "Abusivismo: il racket delle case popolari" del 24 gennaio 2023.

Decisioni e Motivazioni AGCOM ha condiviso la proposta di archiviazione degli atti formulata dal competente Comitato dopo la verifica da parte dello stesso della rimozione del video il giorno successivo alla ricezione della segnalazione che configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della L. n. 28/2000.

Delibera n. 104/23/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Considerata la particolarità e allo stesso tempo la complessità della presente delibera si è pensato di riportare le parti significative che meglio esplicano la fattispecie.

Ordine nei confronti del Comune di Casalserugo (PD) per la violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione Sindaco Arch. Matteo Cecchinato aveva costituito un gruppo Facebook nel 2018 titolato "Comune di Casalserugo – Sito istituzionale", ora modificato con la denominazione "Per Casalserugo e Ronchi – Matteo Cecchinato Sindaco" [...] come espressamente dichiarato con post del 02/04/2023 [...] al fine di utilizzare il gruppo (nato per finalità istituzionali) per la propria campagna elettorale la cui attività è] posta in essere da organi rappresentativi del Comune di Casalserugo".

Decisioni e Motivazioni AGCOM, non condividendo la proposta di archiviazione formulata dal Comitato, ha sanzionato il Comune per la non rispondenza dei post oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della L. n. 28/2000 dopo aver:

- preso visione delle attività di comunicazione segnalate e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del profilo Facebook "Per Casalserugo e Ronchi – Matteo Cecchinato Sindaco" riconducibile ad un gruppo di persone, tra le quali figura anche il Signor Matteo Cecchinato, all'indirizzo: <https://www.facebook.com/groups/865765496928887/>, segnalato "per finalità istituzionali" e, come rappresentato nelle memorie difensive, utilizzato a partire dal 2 aprile 2023 per la campagna elettorale del Sindaco uscente, ricandidato nel rinnovo dell'Ente, e della pubblicazione del post del 31 marzo 2023 dal titolo "500.000 euro per la gestione dei rifiuti urbani nell'ambito dei finanziamenti PNRR", con allegata locandina recante il simbolo "Per Casalserugo e Ronchi Matteo Cecchinato Sindaco", con espressioni di enfasi da parte del Sindaco uscente e riferimenti all'Amministrazione comunale, nonché il testo del seguente tenore "Dopo il palazzetto dello Sport, l'Amministrazione comunale di Casalserugo centra un altro importantissimo obiettivo. Sono particolarmente soddisfatto di questo risultato [...] Grazie all'esperienza amministrativa della Giunta e del Consiglio Comunale, ci impegniamo a risolvere i problemi dei cittadini e a migliorare la qualità della vita della nostra Comunità. Sono sempre stato convinto che solo potenziando ed ottimizzando la macchina amministrativa si possono raggiungere questi obiettivi: i finanziamenti che Casalserugo sta ottenendo ne sono una conferma. Desidero quindi ringraziare i tecnici di AcegasAps del Bacino Padova Centro e tutti i nostri dipendenti comunali, che con la loro capacità e determinazione formano insieme a noi Amministratori e ai volontari delle varie associazioni una squadra coesa che lavora per il bene della nostra comunità";
- rilevato che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Casalserugo attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma, come rappresentato nelle memorie, dal gruppo della maggioranza consiliare formatasi nelle elezioni comunali del 2018 e trasformato "in occasione delle imminenti elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023" nella denominazione "Per Casalserugo e Ronchi Matteo Cecchinato Sindaco", come emerge anche dal logo della Lista Civica utilizzato nel post segnalato del 31 marzo 2023.
- rilevato che tra le informazioni disponibili nella cronologia del profilo Facebook in questione risulta che è stato creato il 28 aprile 2018 con il titolo "Comune di Casalserugo – Sito istituzionale", poi modificato il 30 agosto seguente in "Comune di Casalserugo" e il 29 agosto 2019 in "Comune di Casalserugo – Sito istituzionale" ed infine il 2 aprile 2023 in "Per Casalserugo e Ronchi - Matteo Cecchinato Sindaco";
- rilevato altresì che nel profilo Facebook in questione si rinvenivano ulteriori post pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Casalserugo (<https://www.comune.casalserugo.pd.it/>) dopo l'inizio della campagna elettorale (30 marzo 2023) con logo del Comune e locandine anch'esse riportanti il logo del Comune e riferimenti dei contatti telefonici dei servizi sociali dello stesso;
- ritenuto pertanto che tali circostanze indicano una chiara correlazione tra il profilo Facebook segnalato e il Comune, considerata la commistione tra elementi istituzionali ed elementi a scopo propagandistico tale da ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse dal Sindaco uscente e candidato alla carica di Sindaco del Comune, tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede;
- rilevato che tali attività di comunicazione sostanzialmente imputabili, per quanto sopra rilevato, al Comune di Casalserugo appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, perché non presentano i requisiti di impersonalità in quanto nel post segnalato e in quelli accertati sono riportati i loghi del Comune e la firma del Sindaco uscente, nonché il logo della Lista Civica "Per Casalserugo e Ronchi" con candidato lo stesso Sindaco con commenti in qualità di Sindaco dell'Ente ed espressioni di soddisfazione e di enfasi con valenza propagandistica, e di indispensabilità poiché le informazioni relative alle iniziative programmate potevano essere differite in un momento successivo alla campagna elettorale, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità.

Delibera n. 40/23/CONS

(Elezioni delle Regioni Lazio e Lombardia ,12 e 13 febbraio 2023)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Brescia per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000. [**Adeguamento Spontaneo**]

Segnalazione installazione luminosa in Castello che promuove il nome di Emilio Del Bono, candidato alle elezioni regionali, e diffonde un messaggio registrato del suddetto candidato

Decisioni e Motivazioni AGCOM aderendo alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato seppur solo in considerazione dell'intervenuto adeguamento spontaneo a seguito dell'oscuramento del frame dell'installazione riguardante il Sindaco di Brescia, avvenuto ancora prima della ricezione della contestazione, non potendo invece condividere quanto affermato in merito alla non riconducibilità dell'iniziativa oggetto di segnalazione all'Amministrazione comunale di Brescia in quanto l'attività di comunicazione istituzionale, oggetto di segnalazione, consistente nell'esposizione di un'installazione luminosa con l'indicazione del nome del Sindaco Emilio Del Bono e della sua carica istituzionale è in contrasto con il dettato dell'art. 9 della L. n. 28/2000, in quanto priva dei requisiti di indispensabilità e impersonalità.

Delibera n. 170/23/CONS

(Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, dei Consigli circoscrizionali, 14 e 15 maggio 2023)

Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Istrana per la presunta violazione dell'art. 9 della L. n. 28/2000.

Segnalazione organizzazione "per l'11 maggio...un evento di celebrazione del centenario dell'aeronautica militare..." stanziando altresì soldi per l'occasione e pubblicando la relativa delibera.

Decisioni e Motivazioni AGCOM aderendo alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato in quanto la comunicazione relativa all'evento oggetto di segnalazione è avvenuta prima della convocazione dei comizi elettorali e la pubblicazione delle delibere sull'albo pretorio costituisce pubblicità legale ed obbligatoria di atti pubblici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si vedano le seguenti Delibere pubblicate sul sito dell'AGCOM:
n. 92/18/CONS, n. 524/20/CONS, n. 405/21/CONS, n. 362/22/CONS.



COMPOSIZIONE DEL CORECOM

PRESIDENTE

Vincenzo Lilli

VICE PRESIDENTE

Alessia Caserio

COMMISSARIO

Marco Briamonte

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E ORGANISMI DI GARANZIA

Direttore – Michele Pantè

SETTORE CORECOM

Dirigente Responsabile – Cosimo Poppa

FUNZIONARI

Silvia Arneodo, Simona Bertero, Flavia Borsano, Paolo Casavecchia, Alessandro Cavallo,
Pasquale Centin, Marco Cotto, Barbara D'Ambrosio, Marisa Ferro, Paola Ippolito,
Barbara Lacchia, Carlo Lomonte, Silvia Marengo, Grazia Mazzuoli,
Margherita Occhetti, Elisabetta Panei, Pina Rosa Serrenti, Lucia Tammaro

Informazioni: 011/5757838

Segnalazioni: corecom@cert.cr.piemonte.it